



Progr 1279/2017

29 GIU. 2017

**DETERMINAZIONE N. 26/2017
DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

OGGETTO **Approvazione del progetto di scissione parziale ed asimmetrica di ATR – società consortile a responsabilità limitata a favore della società Livia Tellus Romagna Holding s.p.a redatto ai sensi dell'art. 2506, comma 2 del Codice Civile**

Determinazione immediatamente efficace ed eseguibile (art. 17 e 20 Statuto Società Consortile).

Addì 29 giugno 2017 alle ore 10.00 presso ATR – Società Consortile a Responsabilità Limitata, via Lombardini 2 – Forlì, l'Amministratore Unico di ATR – Società Consortile a Responsabilità Limitata, Paolo Valentini, assistito dal Segretario Stefano Vernarelli, ha assunto d'urgenza la seguente determinazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Richiamata la determinazione n. 11 del 17/03/17, avente ad oggetto "Avvio progetto di scissione parziale ed asimmetrica di ATR – società consortile a responsabilità limitata a favore della società Livia Tellus Romagna Holding s.p.a";
- Richiamata inoltre la precedente determinazione n. 47 del 14/11/16 avente ad oggetto "Affidamento incarico per nuovo Progetto di scissione relativo alla società consortile ATR" con il quale veniva assegnato tale incarico alla società Pampa s.r.l. – Ferretti Consulting";
- Vista la documentazione finale prodotta dallo Studio Ferretti Consulting, congiuntamente allo Studio Boldrini quale soggetto incaricato da LLTRH, relativa al Progetto di scissione parziale ed asimmetrica delle società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" a favore della società "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.";
- Richiamato lo Statuto di ATR Società Consortile a Responsabilità Limitata ed in particolare le previsioni di cui agli artt. 17 e 20;

STEFANO VERNARELLI
SECRETARIO

PAOLO VALENTINI
AMMINISTRATORE UNICO

- per le motivazioni tutte di cui in premessa

determina

- 1) di approvare il Progetto di scissione parziale ed asimmetrica delle società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" a favore della società "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A." ai sensi dell'art. 2506-bis C.C., e relativi allegati A, B, C, D (Allegato n. 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante ed essenziale);
- 2) di approvare la Relazione Unitaria dell'Organo Amministrativo al Progetto di scissione parziale ed asimmetrica della società ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies e articolo 2506-ter Codice Civile (Allegato n. 2 al presente atto di cui costituisce parte integrante ed essenziale);
- 3) di depositare presso la sede di ATR – società consortile a responsabilità limitata il Progetto di scissione come approvato, congiuntamente al Bilancio d'Esercizio 2016 di ATR in luogo della situazione patrimoniale al 30/06/16, alla relazione Unitaria dell'Organo Amministrativo redatta a norma dell'art.2501 quinquies del Codice Civile e ai Bilanci di ATR degli esercizi 2015 e 2014;
- 4) di dare atto che la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2506-ter del Codice Civile sarà depositata in copia presso la sede di ATR, non appena rilasciata;
- 5) di trasmettere alle aree competenti la presente determinazione per le attività conseguenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Paolo Valentini)


IL SEGRETARIO

(Stefano Vernarelli)




ATR - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Allegato n. 1

Determinazione n. 26 del 29/06/2017

STEFANO VERNARELLI
SEGRETARIO

RAFFAELLO VALENTINI
AMMINISTRATORE UNICO

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

47521 Cesena (FC) - Piazza del Popolo n. 1

Registro delle Imprese Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00358700391

REA Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. FO-155576

Codice fiscale n. 00358700391

Partita Iva n. 02295690404

Capitale sociale Euro 2.400.819,00 i.v.

PEC pecatr@pec.it,

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

47121 Forlì (FC) - Piazza Saffi n. 8

Registro delle Imprese Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 03943760409

REA Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. FO-323099

Codice fiscale n. 03943760409

Partita Iva n. 03943760409

Capitale sociale Euro 128.439.382,00 i.v.

PEC liviatellus@legalmail.it

REGISTRO DELLE IMPRESE ROMAGNA - FORLÌ'-CESENA E RIMINI

PROGETTO DI SCISSIONE

parziale ed asimmetrica della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA a favore della società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. (articolo 2506-bis Codice Civile)

par. I - PREMESSE

L'operazione di scissione di cui al presente progetto di scissione (in breve "progetto" o "progetto di scissione") si realizzerà, ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti del Codice Civile, mediante assegnazione, da parte della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA alla società beneficiaria LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., di una parte del suo patrimonio - secondo le modalità, alle condizioni e nei termini descritti nel progetto - quale risulterà essere e nella consistenza che avrà alla data di efficacia della scissione (fatte salve eventuali compensazioni finanziarie tra le società partecipanti come di seguito illustrato).

Il progetto di scissione è formato sul presupposto - già in essere e che sarà mantenuto sino ad esaurimento della procedura di scissione - dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della società scissa e della società beneficiaria, ai rispettivi soci nelle attuali percentuali come di seguito indicate, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo II, lettera B), in relazione al recesso della Provincia di Forlì-Cesena.

L'operazione non determina la costituzione di nuove società, ma il patrimonio assegnato confluirà nel patrimonio della società beneficiaria confondendosi con esso, essendo questa prospettiva compatibile con l'oggetto sociale e/o l'attività effettivamente svolta dalle società partecipanti alla scissione.

par. II - MOTIVAZIONI E FINALITA' DELL'OPERAZIONE

1. L'operazione di scissione proposta ha quale finalità la separazione degli elementi attivi e passivi attualmente nel patrimonio di ATR - SOCIETA' CON-

SORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, unitamente alle attività ad essi afferenti, attraverso l'assegnazione di quelli di pertinenza dei Comuni del Comprensorio Forlivese alla società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., allo scopo di consentire che la gestione degli stessi, risponda meglio alle esigenze del territorio di riferimento e della popolazione in esso insediata, anche attraverso sistemi di governance autonomi e maggiormente efficienti in relazione alle decisioni da assumere per la realizzazione degli obiettivi specifici di ogni comprensorio.

2. Si rinvia inoltre a quanto ampiamente illustrato nella "Relazione dell'organo amministrativo" redatta congiuntamente ai sensi degli articoli 2506 e 2501-quinquies del Codice Civile.

par. III - DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione di scissione proposta è:

- parziale.

La scissione è parziale perché non comporta l'estinzione della società scissa ATR

- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;

- asimmetrica.

La scissione asimmetrica è disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2506 del Codice civile, il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare, ad alcuni di essi, partecipazioni nella società beneficiaria, ma assegnare partecipazioni della società scissa. Secondo gli orientamenti in materia di atti societari del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, nella scissione asimmetrica il consenso unanime richiesto dall'articolo 2506, comma 2, Codice Civile, deve intendersi come il consenso dei soli soci a cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie. Il consenso dei soci alla scissione asimmetrica può essere prestato sia al momento dell'approvazione del relativo progetto, sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell'atto di scissione; non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui verranno assegnate partecipazioni in tutte le società risultanti dall'operazione (in tal senso: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento societario L.E.10 "Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica"). Inoltre nel caso di scissione asimmetrica il cui progetto preveda la facoltà per ciascun socio di optare per la partecipazione in tutte le società interessate all'operazione di scissione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria, non appare necessaria l'esistenza di un consenso unanime all'operazione. Salvo che il progetto di scissione non disponga diversamente, le minori partecipazioni assegnate a determinati soci per effetto dell'eventuale esercizio dell'opzione proporzionale da parte di altri soci, sono compensate con l'assegnazione proporzionale ai primi della porzione di partecipazioni rifiutata dai secondi, mantenendo in tal modo inalterato il rapporto di cambio (in tal senso: Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 30 del 22 marzo 2004 "Scissione non proporzionale con facoltà di scelta di assegnazione proporzionale"; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento societario L.E.11 "Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale").

Tale impostazione è coerente con le finalità stesse delle operazioni di scissione (e di fusione) attraverso le quali il legislatore ha inteso favorire le riorganizzazioni societarie attraverso aggregazioni e disaggregazioni dei patrimoni sociali, perseguibili con qualsiasi schema, supportate anche da valide ragioni economiche rilevanti ai fini antielusivi fiscali.

Ciò premesso, per il conseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo II, l'operazione di scissione proposta prevede:

(i) che gli elementi attivi e passivi di pertinenza dei Comuni del Comprensorio Forlivese, attualmente nel patrimonio della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, unitamente alle attività ad essi afferenti, siano assegnati alla società beneficiaria LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.;

(ii) che esclusivamente ai soci Comuni del Comprensorio Forlivese siano assegnate partecipazioni nella società beneficiaria;

(iii) che gli elementi attivi e passivi di pertinenza dei soci Comuni del Comprensorio Cesenate, attualmente nel patrimonio della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, unitamente alle attività ad essi afferenti, restino destinati alla stessa società;

(iv) che esclusivamente ai soci Comuni del Comprensorio Cesenate siano assegnate partecipazioni nella società scissa.

Nella sostanza i Comuni del Comprensorio Forlivese ed i Comuni del Comprensorio Cesenate, attualmente soci della società scissa, rinunciando al loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti dalla scissione, in esito all'operazione proposta risulteranno essere soci, rispettivamente della società beneficiaria LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. e della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, in via esclusiva, realizzando così pienamente la scissione parziale ed asimmetrica.

In relazione alla modalità di attuazione dell'operazione occorre tenere conto delle seguenti variabili e condizioni.

A) SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA E AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE A FAVORE DELLA SOCIETA' AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.

A seguito di tale operazione preliminare, con effetto ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo comma, del Codice Civile, dal 01 marzo 2017, il patrimonio netto contabile della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA si è ridotto di Euro 1.019.673,61 a partire da tale data (senza riduzione del capitale sociale).

B) RECESSO DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

La Provincia di Forlì-Cesena è l'unico Ente pubblico diverso dai Comuni, socio della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA. A seguito del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, all'articolo 20, disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, tale Ente ha valutato la partecipazione nella società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, come risultante dall'operazione di scissione già conclusa, non

più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Pertanto ha ritenuto opportuno procedere immediatamente col processo di razionalizzazione delle società partecipate, in attesa dell'approvazione della Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 entro il 30 giugno 2017, deliberando la dismissione dell'intera quota di partecipazione nella società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, e richiedendone la liquidazione a quest'ultima società.

In relazione al processo di dismissione innescato dalla Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016, occorre fornire le seguenti informazioni.

L'articolo 7 dello Statuto, al punto 7.2, prevede espressamente che «*Possono essere soci solo Enti Pubblici o società integralmente partecipate da Enti Pubblici di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001*».

La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 175/2016 per la dismissione di partecipazioni non più strategiche, è piuttosto articolata e non pienamente coordinata con la disciplina complementare prevista dal Codice Civile in materia di recesso, in quanto richiamata. In base agli atti posti in essere dalla Provincia di Forlì-Cesena, stante l'implicita rinuncia al preliminare tentativo di alienazione della partecipazione «*nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione*», l'Ente pubblico ha chiesto direttamente che la medesima sia liquidata da ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile, prevede:

- l'offerta in opzione della quota di partecipazione agli altri soci, da parte degli amministratori;
- il deposito dell'offerta presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione della quota di partecipazione;
- l'esercizio del diritto di opzione entro un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta;
- il diritto di prelazione sulla frazione della quota di partecipazione non optata dal socio avente diritto;
- la possibilità per gli amministratori di collocazione presso terzi nel caso di frazione della quota di partecipazione non acquistata dal socio avente diritto;
- in caso di mancato collocamento, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso il rimborso della partecipazione mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile;
- in assenza di utili e riserve disponibili, la convocazione dell'assemblea della società per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società, applicandosi le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445 del Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Tale disciplina, concepita per le società per azioni e perciò adattata trattandosi di società a responsabilità limitata consortile:

- prevede l'offerta in opzione agli altri soci che è perciò assorbente dell'offerta prevista dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, considerato che soci di ATR possono essere solo Enti pubblici o società partecipate integralmente partecipate da Enti pubblici;

- non può - di fatto - trovare applicazione con riferimento alla collocazione presso terzi, per i vincoli statutari sulla circolazione delle quote in relazione ai requisiti soggettivi dei soci;

- non può trovare applicazione con riferimento al rimborso della partecipazione mediante acquisto da parte della società, in quanto le società a responsabilità limitata non possono acquistare partecipazioni proprie.

Pertanto, in esito al procedimento che gli amministratori della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA instaureranno, la quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena sarà oggetto di rimborso diretto da parte della società stessa, mediante riduzione di riserve disponibili. L'Assemblea che sarà convocata, non dovrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale, ma per effetto del recesso della Provincia di Forlì-Cesena, a fronte della riduzione effettiva del patrimonio netto contabile attraverso le riserve, il capitale sociale della società resterà invariato e la quota di partecipazione della Provincia di Forlì-Cesena sarà ridistribuita a tutti gli altri soci Enti pubblici, in proporzione a quella attualmente detenuta.

Il procedimento di recesso della Provincia di Forlì-Cesena si concluderà anteriormente alla data in cui avrà effetto l'operazione di scissione come previsto nel paragrafo V punto 6).

In relazione alla determinazione del valore della partecipazione in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, l'organo amministrativo della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ha già provveduto a determinarne l'entità in misura corrispondente alla quota di patrimonio netto contabile della società alla data del 31 dicembre 2016 risultante dal Bilancio chiuso a tale data, tenuto conto degli effetti della preliminare operazione di scissione descritti nella precedente lettera A) del paragrafo III.

Il valore di liquidazione pari ad Euro 3.649.112,53 sarà corrisposto in denaro ed in natura, come indicato nel prospetto che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO C - COLONNA 1".

C) CRITERIO ALTERNATIVO DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

In alternativa al criterio di distribuzione delle azioni della beneficiaria sopra descritto, ogni socio potrà optare per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione, scissa e beneficiaria, in proporzione alla sua partecipazione originaria, come rideterminata a seguito del recesso della Provincia di Forlì-Cesena già illustrato.

Al fine di consentire il rispetto del diritto individuale del socio di mantenere una partecipazione proporzionale in entrambe le società partecipanti alla scissione, si agirà sul patrimonio netto della scissa e della beneficiaria. Ne consegue uno spostamento di parte del patrimonio netto da una società all'altra rispetto a quanto descritto nel paragrafo V del presente progetto di scissione, nella misura necessaria per consentire l'assegnazione al socio di partecipazioni proporzionali in entrambe le società.

Il socio che intenda esprimere il consenso per la scissione asimmetrica, come previsto all'articolo 2506, secondo comma, secondo periodo, del Codice Civile, dovrà manifestarlo al momento dell'approvazione del progetto di scissione ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile richiamato dall'articolo 2506-ter, quinto comma, del Codice Civile o, in alternativa, sia anteriormente al giorno dell'assemblea per l'approvazione del progetto di scissione, sia successivamente a tale momento ma entro i 30 (trenta) giorni successivi all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione del progetto di scissione. Per l'esercizio dell'opzione non assembleare il socio dovrà inviare una comunicazione mediante PEC alla sede della società scissa, indirizzata all'organo amministrativo, nella quale dichiarerà espressamente di prestare il consenso alla scissione asimmetrica rinunciando al criterio di distribuzione proporzionale (Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento societario L.E.10 "Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica"). In assenza di manifestato consenso per la scissione asimmetrica, il socio manterrà una partecipazione proporzionale in entrambe le società partecipanti alla scissione.

**par. V – CONTENUTO ESSENZIALE
DEL PROGETTO DI SCISSIONE
(articolo 2506-bis Codice Civile)**

I Società partecipanti alla scissione

(i) La società scissa

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (in breve "ATR", "società scissa", "scissa", "società scindenda" o "scindenda"), con sede legale in 47521 Cesena (FC) - Piazza del Popolo n. 1, Registro delle Imprese Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00358700391, REA Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. FO-155576, Codice fiscale n. 00358700391, Partita Iva n. 02295690404, Capitale sociale Euro 2.400.819,00 i.v., PEC pecatr@pec.it.

Il capitale sociale, attualmente pari ad Euro 2.400.819,00 e risulta per l'intero sottoscritto e versato dai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

Provincia di Forlì-Cesena	598.140,05	24,91%		
Comuni del:				
Comprensorio Cesenate	828.378,60	34,50%	1.103.239,75	45,95%
BAGNO DI ROMAGNA	24.152,24	1,01%	32.166,10	1,34%
BORGHI	1.992,68	0,08%	2.653,86	0,11%
CESENA	597.731,91	24,90%	796.063,06	33,16%
CESENATICO	51.137,44	2,13%	68.105,16	2,84%
GAMBETTOLA	9.627,28	0,40%	12.821,67	0,53%
GATTEO	15.269,21	0,64%	20.335,63	0,85%
LONGIANO	7.730,64	0,32%	10.295,71	0,43%
MERCATO SARACENO	21.919,48	0,91%	29.192,50	1,22%
MONTIANO	264,09	0,01%	351,72	0,01%
RONCOFREDDO	5.209,78	0,22%	6.938,42	0,29%
SAN MAURO PASCOLI	20.214,90	0,84%	26.922,33	1,12%
SARSINA	8.138,78	0,34%	10.839,28	0,45%
SAVIGNANO SUL RUBICONE	49.384,85	2,06%	65.771,05	2,74%
VERGHERETO	3.913,33	0,16%	5.211,80	0,22%
SOGLIANO AL RUBICONE	11.691,99	0,49%	15.571,46	0,65%

Comprensorio Forlivese	974.300,35	40,58%	1.297.579,25	54,05%
BERTINORO	19.830,76	0,83%	26.410,73	1,10%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	9.147,12	0,38%	12.182,19	0,51%
CIVITELLA DI ROMAGNA	7.322,50	0,31%	9.752,15	0,41%
DOVADOLA	2.016,69	0,08%	2.685,84	0,11%
FORLÌ	833.492,33	34,72%	1.110.050,25	46,24%
FORLIMPOPOLI	26.817,15	1,12%	35.715,25	1,49%
GALEATA	7.994,73	0,33%	10.647,43	0,44%
MELDOLA	22.183,57	0,92%	29.544,22	1,23%
MODIGLIANA	600,20	0,02%	799,35	0,03%
PORTICO E SAN BENEDETTO	1.224,42	0,05%	1.630,69	0,07%
PREDAPPIO	19.950,80	0,83%	26.570,60	1,11%
PREMILCUORE	1.536,52	0,06%	2.046,35	0,09%
ROCCA SAN CASCIANO	3.409,16	0,14%	4.540,34	0,19%
SANTA SOFIA	18.774,40	0,78%	25.003,86	1,04%
Capitale sociale	2.400.819,00	100,00%	2.400.819,00	100,00%

Tale prospetto evidenzia:

- la variazione del valore nominale della quota e della percentuale di partecipazione dei Comuni a seguito del recesso della Provincia di Forlì-Cesena senza riduzione del capitale sociale di ATR;

- che i Comuni del Comprensorio Cesenate detengono partecipazioni del valore nominale complessivo pari ad Euro 828.378,60 (pari al 34,50%) prima del recesso della Provincia di Forlì-Cesena, e ad Euro 1.103.239,75 (pari al 45,95%) dopo il recesso;

- che i Comuni del Comprensorio Forlivese detengono partecipazioni del valore nominale complessivo pari ad Euro 974.300,35 (pari al 40,58%) prima del recesso della Provincia di Forlì-Cesena, e ad Euro 1.297.579,25 (pari al 54,05%) dopo il recesso.

(ii) La società beneficiaria

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. (in breve "LTRH", "società beneficiaria" o "beneficiaria"), con sede legale in 47121 Forlì (FC) - Piazza Saffi n. 8, Registro delle Imprese Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 03943760409, REA Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. FO-323099, Codice fiscale n. 03943760409, Partita Iva n. 03943760409, Capitale sociale Euro 03943760409, PEC liviatellus@legalmail.it.

Il capitale sociale, attualmente pari ad Euro 128.439.382,00 e risulta per l'intero sottoscritto e versato dai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

Comuni			
BERTINORO	4.332.773,00	3,37%	
CASTROCARO TERME E T.D.S.	2.688.934,00	2,09%	
CIVITELLA DI ROMAGNA	1.698.333,00	1,32%	
DOVADOLA	553.315,00	0,43%	
FORLÌ	100.120.000,00	77,95%	
FORLIMPOPOLI	5.281.907,00	4,11%	
GALEATA	1.056.170,00	0,82%	
MELDOLA	3.554.435,00	2,77%	
MODIGLIANA	1.610.880,00	1,25%	
PORTICO E SAN BENEDETTO	384.778,00	0,30%	

PREDAPPIO	3.262.535,00	2,54%
PREMILCUORE	484.800,00	0,38%
ROCCA SAN CASCIANO	618.380,00	0,48%
SANTA SOFIA	2.455.541,00	1,91%
TREDOZIO	336.601,00	0,26%
Capitale Sociale	128.439.382,00	100,00%

2 Atto costitutivo

2.1 Lo statuto della società scissa ATR, che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO A", principalmente subisce un adeguamento alla più recente normativa contenuta nel TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive integrazioni e modificazioni, il cui recepimento ha comportato interventi sull'intero corpo degli articoli che compongono lo statuto stesso. E' a disposizione dei soci, che ne faranno richiesta, un documento che riporta il testo vigente a confronto con il testo dello statuto che sarà adottato da ATR per effetto della scissione.

2.2 Lo statuto della società beneficiaria LTRH, che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO B", subirà le modificazioni in conseguenza della scissione, di seguito descritte:

(i) aumento del capitale sociale da Euro 128.439.382,00 ad Euro 131.550.454,00 con emissione di nuove azioni di categoria speciale "D" con conseguente modifica dell'ART. 6 - Capitale sociale;

(ii) aggiornamento della disciplina delle azioni e delle assemblee per adeguare lo statuto all'emissione delle azioni di categoria speciale "D" con conseguente modifica dell'ART. 8 - Azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento, e dell'ART. 16-bis - Assemblee speciali.

Per quanto concerne la variazione del capitale sociale di ATR (da Euro 2.400.819,00 ad Euro 1.103.239,25) e di LTRH (da Euro 128.439.382,00 ad Euro 131.550.454,00) tali importi potranno modificarsi per effetto dell'eventuale esercizio del diritto per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione.

3 Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

3.1 Modalità di soddisfacimento del concambio

Trattandosi di operazione di scissione a favore di società preesistente, il concambio sarà soddisfatto attraverso l'assegnazione di azioni di nuova emissione della società beneficiaria LTRH, di compendio dell'aumento di capitale dalla stessa deliberato al servizio della scissione.

A fronte della riduzione di capitale sociale della società scissa ATR del valore nominale di Euro

La società scissa ridurrà il capitale sociale di Euro 1.297.579,25 corrispondente al valore nominale del capitale sociale di spettanza dei soci Comuni del Comprensorio Forlivese oggetto di concambio (determinato a seguito del recesso della Provincia di Forlì-Cesena) in caso di scissione totalmente asimmetrica, o il diverso valore risultante per effetto dell'esercizio del diritto per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione.

3.2 Valore del patrimonio netto da assegnare alla beneficiaria

Considerati gli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria LTRH, indicati nel successivo punto

9) ed il loro valore ai fini della determinazione del concambio, assunto con riferimento al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (che sostituisce la situazione patrimoniale di scissione ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile), si determina il valore contabile, corrispondente a quello effettivo, del patrimonio netto da assegnare alla società beneficiaria LTRH. Tale valore contabile è determinato tenendo conto degli effetti delle operazioni indicate sub A) e sub B) del paragrafo III ma non dei possibili effetti dell'esercizio dell'opzione che consente la scelta per il criterio alternativo di distribuzione delle azioni della società beneficiaria indicato sub C) dello stesso paragrafo III.

3.3 Valore del rapporto di cambio

La società beneficiaria LTRH ha un capitale sociale di Euro 128.439.382,00 diviso in n. 128.439.382 azioni nominative del valore nominale di 1,00 euro cadauna, di cui n. 100.120.000 azioni "ordinarie" e n. 28.319.382 azioni "correlate" divise in tre categorie ("A", "B" e "C") che partecipano agli utili correlati ai dividendi distribuiti da diverse società partecipate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2350 del Codice Civile).

Il rapporto di cambio è stabilito in A / B dove:

- A = valore della quota del valore nominale di 1,00 Euro della società scissa ATR, dato dal rapporto tra il valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà di ATR oggetto di assegnazione alla società beneficiaria LTRH (Euro 5.943.979) e il valore nominale delle quote di capitale sociale da annullare (Euro 1.297.579,25), pari a circa **Euro 4,5808** (esposto con troncamento dei decimali);

- B = valore dell'azione correlata di categoria "D" della società beneficiaria LTRH, dato dal rapporto tra il valore del capitale economico della società beneficiaria LTRH ante scissione (Euro 245.394.233) e il valore nominale complessivo delle azioni da 1,00 Euro che attualmente costituiscono il capitale sociale della società (Euro 128.439.382,00), pari a circa **Euro 1,9106** (esposto con troncamento dei decimali);

pertanto il rapporto di cambio A / B risulta essere pari ad **Euro 2,397602758** (esposto al nono decimale utile).

Per effetto della scissione LTRH aumenterà il capitale sociale di n. 3.111.072 azioni del valore nominale unitario di 1,00 Euro e complessivo di Euro 3.111.072,00 appartenenti ad una quarta categoria ("D") che parteciperà agli utili correlati ai risultati delle attività assegnate per effetto della scissione. A fronte dell'annullamento delle quote di partecipazione nel capitale sociale di ATR del valore nominale complessivo di Euro 1.297.579,25 (salvo l'esercizio del diritto per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione).

3.4 Modalità di determinazione del rapporto di cambio

Il rapporto di cambio è stato determinato con le modalità descritte nella Relazione degli amministratori ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile, a cui si rinvia.

3.5 Problema dei resti

Ancorché il valore nominale delle azioni di nuova emissione al servizio del concambio sia pari ad 1 Euro, non si può escludere che il rapporto di cambio dia luogo a resti cioè a valori di partecipazione nella beneficiaria tali da non raggiungere un numero intero di azioni di nuova emissione al servizio del concambio. Stante il

valore sostanzialmente irrisorio del resto (perché comunque di ammontare non superiore ad Euro 0,99), lo stesso sarà accreditato ad una riserva in c/capitale della società beneficiaria, non incidendo in termini effettivi sulla percentuale di partecipazione del socio.

3.6 Esercizio dell'opzione per il mantenimento di una partecipazione proporzionale in entrambe società partecipanti alla scissione per la scissione proporzionale

In caso di esercizio, da parte di uno o più soci, dell'opzione per il mantenimento di una partecipazione proporzionale in entrambe società partecipanti alla scissione, entro il limite massimo che non determina il verificarsi della condizione risolutiva di cui al paragrafo IV lettera C), si determinerà un'assegnazione del patrimonio netto contabile alla società beneficiaria di entità diversa (inferiore o superiore), tale da consentire il rispetto del criterio di proporzionalità. Inoltre, in tale ipotesi, le variazioni degli elementi patrimoniali indicati nel paragrafo V punto 6), sono individuati nell'elenco descrittivo che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO D".

3.7 Conguagli

Il rapporto di cambio è stato determinato considerati gli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria LTRH, indicati nel punto 9) ed il loro valore, contabile ed effettivo, assunto con riferimento al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Pertanto:

- (i) eventuali variazioni dei valori contabili degli elementi attivi e passivi assegnati, anche per effetto di quanto stabilito nel successivo punto (ii), saranno compensati tra loro, ed in subordine saranno oggetto di sostituzione con elementi di pari grado di esigibilità o liquidità, ed in assenza, con elementi di diverso grado più prossimo possibile, di esigibilità o liquidità;
- (ii) la gestione ordinaria del periodo dal 01 gennaio 2017 alla data di effetto della scissione come stabilita nel paragrafo V punto 6), potrà determinare - ragionevolmente di limitata entità stante la natura consortile della società scissa ATR e le modalità di conseguimento dello scopo consortile - un effetto positivo (utile di periodo) o negativo (perdita di periodo) sul valore contabile, ed effettivo, del patrimonio netto ante scissione della società scindenda, determinato nel rispetto dei principi contabili elaborati dall'OIC. Tale effetto sarà imputato al valore contabile, ed effettivo, del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria e di quello assegnato alla scissa, in proporzione al valore nominale del capitale sociale della società scissa che residua per effetto della scissione e di quello oggetto di concambio con capitale sociale della società beneficiaria (rispettivamente 45,95% pari al valore nominale del capitale sociale di spettanza dei soci Comuni del Comprensorio Cesenate, e 54,05% pari al valore nominale del capitale sociale di spettanza dei soci Comuni del Comprensorio Forlivese oggetto di concambio, o le diverse percentuali risultanti per effetto dell'esercizio del diritto per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione);
- (iii) la variazione, positiva o negativa, del valore del patrimonio netto contabile, ed effettivo, assegnato alla società beneficiaria, per effetto di quanto previsto al precedente punto (ii), non inciderà sul rapporto di cambio come indicato nel punto 3.3, non solo perché di limitata entità stante la natura consortile della società scissa ATR e le modalità di conseguimento dello scopo consortile, ma anche perché le

azioni di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria emesse al servizio del concambio non comportano effetti sui diritti patrimoniali ed amministrativi degli altri soci essendo azioni di categoria speciale che parteciperanno agli utili autonomamente correlati ai risultati delle attività assegnate per effetto della scissione.

4) Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria

Le azioni di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria emesse saranno assegnate ai soci della società scindenda, alla data di efficacia dell'operazione di scissione come indicata nel successivo punto 6), sulla base del rapporto di cambio indicato nel punto 3.3.

5) Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle quote di capitale sociale della società scissa assegnate ai soci della società beneficiaria

Le azioni di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria emesse parteciperanno agli utili a partire dalla data di effetto della scissione, come indicato nel successivo punto 6).

6) Data di effetto della scissione

Gli effetti della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo comma, del Codice Civile, decorreranno dalla data del 01 gennaio 2018 se successiva all'ultima iscrizione dell'atto di scissione prescritta dall'art. 2504 del Codice Civile. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l'ultima iscrizione dell'atto di scissione anteriormente alla data del 01 gennaio 2018, l'atto di scissione stesso stabilirà una data diversa e successiva.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili della scissione.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote di partecipazione

Non sussistono categorie di soci, e possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote di partecipazione, con trattamento particolare o privilegiato.

8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9) Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione per effetto della scissione

La scissione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, approvato, redatte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2501-quater e 2506-ter del Codice Civile.

Gli elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria LTRH sono indicati e quantificati nel prospetto che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO C - COLONNA 3" e meglio descritti nel documento integrativo che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO D".

Gli elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da non assegnare alla società beneficiaria LTRH sono indicati e quantificati nel prospetto che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO C - COLONNA 2" e meglio descritti nel documento integrativo che si allega al progetto di scissione come "ALLEGATO D".

Detti elementi patrimoniali si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (che sostituisce la situazione patrimoniale di scissione ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile).

Fanno inoltre parte integrante del patrimonio aziendale della società scindenda assegnati, con decorrenza dalla data di effetto della scissione, alla società beneficiaria, tutti i rapporti economici (per quanto imputabili al periodo successivo alla data di effetto della scissione) e contrattuali, attivi e passivi, i diritti e le obbligazioni riferibili agli elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR e/o alle attività esercitate, assegnati alla società beneficiaria LTRH. Al riguardo si rinvia alla Relazione degli amministratori ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile.

La società scissa assegnerà alla società beneficiaria gli elementi patrimoniali ad essa destinati, a valori contabili iscritti nella propria contabilità.

par. VI – ALTRE INFORMAZIONI

1) Situazioni patrimoniali ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile

Per le società partecipanti alla scissione sono stati assunti i bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, approvati, quali situazioni patrimoniali di scissione ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile.

2) Relazione degli amministratori ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile

Ai sensi dell'articolo 2506-ter, primo e secondo comma, del Codice Civile, saranno depositate in copia nelle sedi delle società partecipanti alla scissione la relazione unitaria degli amministratori di ATR e LTRH di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il presente progetto di scissione ed, in particolare, il rapporto di cambio delle quote.

3) Relazione dell'esperto ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-sexies del Codice Civile

Ai sensi dell'articolo 2506-ter, terzo comma, del Codice Civile, sarà depositata in copia nelle sedi delle società partecipanti alla scissione, non appena rilasciata, la Relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio.

4) Fiscalità

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, T.U.I.R.), la scissione è operazione fiscalmente neutrale e, pertanto, non dà luogo né a realizzo, né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

I beni ricevuti dalla società beneficiaria sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte dirette presso le società scisse. In presenza, nel patrimonio netto delle società scisse, di riserve in sospensione d'imposta, si pone l'esigenza di una loro ricostituzione nel bilancio della società beneficiaria, al fine di consentire il mantenimento dell'originario regime fiscale.

Dalla data di efficacia della scissione, le posizioni soggettive delle società scisse ed i relativi obblighi strumentali saranno attribuiti alla società beneficiaria in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi

del patrimonio scisso, nel qual caso seguiranno tali elementi presso i rispettivi titolari.

La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposte di registro, catastale ed ipotecaria, in misura fissa.

Eventuali vantaggi o svantaggi fiscali derivanti dalle posizioni soggettive delle società scisse ed i relativi obblighi strumentali, non riflessi contabilmente negli elementi patrimoniali assegnati alla società scissa e alla società beneficiaria, saranno reciprocamente compensati dalle società partecipanti alla scissione mediante conguagli in denaro.

5) Responsabilità

5.1 Con riferimento alle passività trasferite, ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 3, del Codice Civile, degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione, rispondono in solido, la società scissa e la società beneficiaria. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito alla società beneficiaria.

5.2 Ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, del Codice Civile, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui faranno carico.

6) Clausola di garanzia

6.1 Indipendentemente da quanto previsto nell'art. 2506-quater, comma 3, del Codice Civile, LTRH si obbliga a tenere indenne ATR - nei limiti di seguito specificati - da tutte le passività e/o responsabilità in cui in concreto sia incorsa ATR che possano derivare da, ovvero essere relative o connesse ad ogni fatto, atto od omissione che determini un danno effettivo per ATR e/o l'attivo, il passivo o l'attività di ATR, che si sia verificato entro la data in cui avrà effetto l'operazione di scissione come previsto nel punto 6) del paragrafo V (in breve "Passività e/o Responsabilità").

6.2 Le Passività e/o Responsabilità, comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) ogni insussistenza di attivo, anche di carattere intrinseco, purché oggettiva, ogni passività sia di carattere oggettivo, sopravvenute o di altro tipo, ogni pretesa di terzi su tutto o parte dell'attivo, ogni tassa, imposta, sovrattassa, contributo previdenziale e/o assistenziale, multa, pena pecuniaria, interesse di mora, danni da responsabilità extracontrattuale, contrattuale o fondata su responsabilità oggettiva, ivi inclusa la responsabilità per danni alle persone e/o cose per servizi resi e/o beni venduti prima della data in cui avrà effetto l'operazione di scissione come previsto nel punto 6) del paragrafo V, oneri e gravami in cui siano direttamente o indirettamente incorsi ATR, così come i danni derivanti da ogni interruzione della regolare attività aziendale, i costi e gli investimenti necessari per rendere l'attività, gli immobili, gli impianti e le installazioni aziendali conformi alle leggi, ivi incluse le leggi relative all'attività svolta, alla protezione dell'ambiente, agli incidenti sul lavoro ed all'igiene; i costi dei consulenti legali sostenuti per resistere a pretese di terzi (sempre a condizione che queste derivino da atti, fatti ed omissioni verificate fino alla data in cui avrà effetto l'operazione di scissione come previsto nel punto 6) del paragrafo V);

(ii) dedotta ogni provvista, fondo o riserva specificamente accantonata nelle scritture contabili a copertura di ognuno dei suddetti eventi o, a seconda del caso, il relativo indennizzo assicurativo eventualmente ed effettivamente ricevuto da ATR.

6.3 Al verificarsi di Passività e/o Responsabilità, LTRH dovrà indennizzare ATR mediante pagamento di una somma di denaro in ragione del rapporto percentuale tra il valore nominale del capitale sociale della società scissa oggetto di scambio con capitale sociale della società beneficiaria e il capitale sociale della società scissa ante scissione (ovvero nella percentuale del 54,05% o la diversa percentuale risultante per effetto dell'esercizio del diritto per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione) applicato alla Passività e/o Responsabilità.

6.4 In caso di Passività e/o Responsabilità che dovessero emergere a carico di ATR, gli obblighi di indennizzo previsti nel precedente punto 6.1 e la procedura per ottenere l'indennizzo da parte di ATR, sono disciplinati come segue.

6.4.1 In relazione all'emersione di una Passività e/o Responsabilità, ATR ne darà comunicazione scritta a LTRH (in seguito anche "Richiesta di Indennizzo") entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla conoscenza della Passività e/o Responsabilità (salvo l'ipotesi di prescrizioni e decadenze che comportino un termine più breve, nel qual caso tale comunicazione dovrà avvenire tempestivamente), parimenti trasmettendo a LTRH la documentazione comprovante la Passività e/o Responsabilità. Nella Richiesta di Indennizzo, ATR chiederà a LTRH di assumersi l'obbligo di indennizzo e di essere indennizzata. ATR si obbliga a produrre a LTRH l'ulteriore documentazione di cui dispone afferente la Passività e/o Responsabilità che quest'ultima le richiederà in relazione alla Passività e/o Responsabilità, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta formulata da LTRH.

6.4.2 LTRH provvederà ad indennizzare ATR mediante pagamento della somma indicata nel punto 6.3, corrispondendogli a mezzo bonifico bancario (alle coordinate bancarie che verranno comunicate) l'importo che la medesima sarà tenuta a pagare ad un terzo non oltre i 3 (tre) giorni anteriori alla/e scadenza/e di pagamento prevista/e [ossia almeno 3 (tre) giorni prima di tale/i scadenza/e], ovvero immediatamente qualora non venga dato un termine per il pagamento e/o questo sia inferiore a 3 (tre) giorni, oppure versandolo direttamente al terzo e dando prova documentale, entro i predetti termini, di ogni pagamento effettuato.

6.4.3 A seguito della Passività e/o Responsabilità, ATR e LTRH si forniranno reciprocamente ogni ragionevole informazione in merito, e ATR, qualora gli venisse richiesto da LTRH, dovrà svolgere tutte le difese del caso, anche innanzi l'Autorità Giudiziaria, nei confronti del terzo, a cura di ATR e ad onere di ATR e LTRH in proporzione alla percentuale determinata nell'articolo 6.3, salvo diverso accordo scritto. Eventuali transazioni non potranno essere concluse da ATR senza il preventivo consenso scritto di LTRH. In ogni caso, indipendentemente da eventuali azioni dinanzi alle competenti Autorità ed a prescindere sia dall'instaurazione di contenziosi sia da transazioni, LTRH sarà comunque tenuta a risarcire ATR nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 6.4.2 in relazione agli effettivi pagamenti che ATR eseguirà ad un terzo in relazione a Passività e/o Responsabilità.

6.5 Nel caso in cui le Passività e/o Responsabilità determinino un danno effettivo per LTRH e/o l'attivo, il passivo o l'attività di LTRH, che si sia verificato entro la data in cui avrà effetto l'operazione di scissione come previsto nel punto 6) del paragrafo V, e che riguardino gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione per effetto della scissione a LTRH, ATR dovrà indennizzare LTRH mediante pagamento di una somma di denaro, applicandosi in tal caso, *mutadis mutandis*, la stessa disciplina prevista negli articoli da 6.1 a 6.4.3.

6.6 Al contrario, verificandosi in via definitiva ed irrevocabile un'insussistenza di passivo rispetto ad ogni fondo per rischi ed oneri specificamente accantonato nelle scritture contabili a copertura di tali passività, rimasto ad ATR (in breve "Sopravvenienza Attiva"), ATR dovrà corrispondere a LTRH una somma di denaro, sempre in proporzione alla percentuale determinata nell'articolo 6.3 (in breve "Reintegrazione Patrimoniale").

In relazione all'emersione di una Sopravvenienza Attiva definitiva ed irrevocabile, ATR ne darà comunicazione scritta a LTRH entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla conoscenza, parimenti trasmettendo la documentazione comprovante la Sopravvenienza Attiva, ed entro lo stesso termine dovrà corrispondere a LTRH la Reintegrazione Patrimoniale.

6.7 Stante la convenuta assegnazione degli elementi patrimoniali passivi, non è prevedibile l'ipotesi inversa di Sopravvenienza Attiva in capo a LTRH che determini una Reintegrazione Patrimoniale a favore di ATR.

Il presente progetto di scissione:

- è stato redatto ed approvato dall'Amministratore Unico della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA in data 26 giugno 2017 ed è stato depositato nella sede sociale delle società scissa, unitamente agli atti indicati nell'art. 2501-septies Codice Civile con esclusione della la Relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile, in data 29 giugno 2017;
- è stato redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della società beneficiaria LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., in data 26 giugno 2017 ed è stato depositato nella sede sociale delle società beneficiaria, unitamente agli atti indicati nell'art. 2501-septies Codice Civile con esclusione della la Relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile, in data 29 giugno 2017.

I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del progetto di scissione:

"ALLEGATO A" - statuto della società scissa ATR

"ALLEGATO B" - statuto della società beneficiaria LTRH

"ALLEGATO C - COLONNA 1" - valore di liquidazione alla Provincia di Forlì-Cesena

"ALLEGATO C - COLONNA 2" - elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da non assegnare alla società beneficiaria LTRH

"ALLEGATO C - COLONNA 3" - elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria LTRH

"ALLEGATO D" - documento integrativo "ALLEGATO C"

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

L'Amministratore Unico

(Paolo Valentini)

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Gianfranco Marzocchi)

“ALLEGATO A”
STATUTO
ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del C.C., la società denominata “ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”.

1.2 La società è “a controllo pubblico” ed soggetta alla disciplina del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito “T.U. partecipate”) e, per quanto non derogato dal T.U., del Codice Civile e delle norme generali di diritto privato.

Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

1.3 I rapporti fra i soci *inter se*, nonché le attività dagli stessi affidate alla società, sono regolati da appositi accordi aventi carattere vincolante ad ogni effetto e conseguenza di legge, anche ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c) del T.U. partecipate; in tale ultima ipotesi dovranno essere deliberati con le modalità previste dall'art. 9, comma 5, e art. 7, comma 1, del T.U. medesimo.

Art. 2) SEDE

2.1 La sede della società è in Cesena.

2.2 Con deliberazione della Assemblea dei Soci potranno stabilirsi nell'ambito del territorio servito, ed eccezionalmente al di fuori di esso, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze, senza che ciò costituisca modificazione del presente Statuto.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha scopo consortile, opera per conto e nell'interesse dei soci, e con esclusione di ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

3.2 La società gestisce le attività ed i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità in generale, alla mobilità di particolari categorie di utenti, alla gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e relativi impianti tecnologici, alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana a basso impatto ambientale e per il bike sharing.

3.3 La società è fitolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti a servizi o le attività di cui al presente articolo.

3.4 La società può compiere operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie nonché svolgere in genere ogni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali.

Art. 4) CONTROLLO ANALOGO

4.1 Al fine di garantire il c.d. “controllo analogo” di cui al T.U. partecipate, la struttura e l'organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;
- b) le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte degli enti soci sono previste e garantite:

- dal presente Statuto;
- da ciascun contratto di servizio;
- dal controllo preliminare da parte dell'Assemblea dei soci, ai fini della preventiva autorizzazione all'Organo Amministrativo, dei seguenti atti:
 - ogni operazione immobiliare;
 - concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
 - compimento di operazioni di investimento per un importo superiore ad euro 150.000,00;
 - definizione della macro struttura organizzativa, ivi compresa l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e determinazione del relativo compenso;
- dal controllo finanziario e gestionale, diretto e concreto, da parte degli enti soci sulla società;
- attraverso la conclusione di appositi Patti Parasociali.

4.2 L'Organo Amministrativo è tenuto ad inviare ai soci la proposta di deliberazione relativa ai suddetti atti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la seduta Assembleare. L'Organo Amministrativo è, altresì, tenuto a relazionare all'Assemblea sull'esecuzione degli atti autorizzati.

4.3 La società ricaverà oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5) REGOLAMENTO INTERNO

5.1 L'Organo Amministrativo redige e presenta ai soci, per l'approvazione, Regolamenti interni diretti a disciplinare lo svolgimento dell'attività consortile e le altre materie ad essi riservate dallo Statuto, ivi comprese le materie relative agli strumenti integrativi di governo societario contemplate dall'art. 6, comma 3, lettere a) b), c) e d) del T.U. partecipate.

5.2. I Regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

5.3 Ogni Regolamento approvato vincola i soci ancorché assenti o dissenzienti, dalla data dell'approvazione assembleare, salvo che sia diversamente stabilito nella delibera di approvazione.

Art. 6) DURATA

6.1 La società ha durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO 2

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTI E PARTECIPAZIONE SOCIALE

7.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 1.103.239,75 (unmilione centotremiladuecentotrentanove virgola sette cinque) diviso in quote ai sensi di legge.

7.2. Possono essere soci solo Enti Pubblici o società integralmente partecipate da Enti Pubblici di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001, soggette al c.d. "controllo analogo" o "controllo analogo congiunto".

7.3 Le partecipazioni sono divisibili.

7.4 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Art. 8) OPERAZIONI SUL CAPITALE E APPORTI SOCI

8.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del T.U. partecipate, la società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

8.2 L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.

8.3. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi aventi i requisiti previsti dall'art. 7.2; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla decisione il diritto di recesso.

8.4 Nei limiti fissati dall'art. 14 del T.U. partecipate, i soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

8.5 Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci. Si applica in ogni caso l'art. 2467 C.C..

Art. 9) OBBLIGHI DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2615-TER C.C.

9.1. Ciascun socio può essere tenuto a corrispondere alla società un contributo annuo in denaro, ai sensi dell'art. 2615-ter C.C. ed in conformità alle previsioni del Regolamento consortile approvato dall'Assemblea dei soci e degli accordi stipulati tra i soci.

Art. 10) LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici o a favore di società integralmente possedute da enti pubblici e soggette al controllo analogo degli stessi.

Art. 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1 Ogni socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge.

11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante P.E.C..

11.3 Qualora il recesso, nei casi previsti dalla legge, sia effetto di una delibera dei soci, la comunicazione deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo ha determinato, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.

11.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso avverrà al valore del patrimonio netto pro-quota di partecipazione, con le modalità previste dalla legge.

11.5 Il socio recedente ha diritto al rimborso delle somme apportate alla società, al netto delle perdite maturate negli esercizi precedenti a lui imputabili e alle perdite, a lui imputabili, maturate nell'esercizio in corso fino alla data in cui diviene efficace il recesso. Il socio recedente potrà essere liquidato, con riferimento alla propria quota di partecipazione, in tutto o in parte con beni in natura.

11.6 Resta fermo l'obbligo del socio receduto di versare integralmente i contributi consortili qualora dovuti e di pagare integralmente tutte le somme poste a suo carico dai Regolamenti consortili o dalla Convenzione, fino alla data di efficacia del recesso. Per i rapporti in essere con il consorzio receduto ai sensi dell'art. 1.3 del presente Statuto il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso al momento in cui è pervenuta alla società la comunicazione di recesso.

11.7 Ad ogni altro effetto, in particolare con riferimento all'esercizio dei diritti sociali, e salvo quanto previsto nell'art. 11.2, il recesso è efficace dalla data in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla società.

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE E LE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 12) ORGANI SOCIALI

12.1 Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci,
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo.

Art. 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta, nei casi in cui è ammessa dalla legge.

E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.2 I soci decidono sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, con le maggioranze di cui al presente Statuto.

13.3 Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'Organo Amministrativo e la società.

13.4 In ogni caso, spetta ai soci:

- a) nominare e revocare l'Organo Amministrativo ed in caso di Consiglio di Amministrazione, anche il suo Presidente, fissandone compenso e indennità ai sensi di legge;
- b) nominare l'Organo di Controllo, fissandone i compensi e le indennità ai sensi di legge;
- c) determinare gli indirizzi cui devono uniformarsi gli organi della società per il perseguimento delle sue finalità, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società, nonché i parametri quantitativi e qualitativi per la misurazione dei risultati;
- d) approvare il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e le relative variazioni, il bilancio consuntivo d'esercizio;
- e) deliberare in merito all'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) approvare i regolamenti e gli altri provvedimenti per i quali la legge e il presente Statuto prescrivono l'approvazione da parte dell'Assemblea.
- h) assumere ogni altra decisione ad essi riservata dal presente Statuto o dalla legge.

13.5 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.6 L'Assemblea e le attribuzioni ad essa riconosciute garantiscono la piena attuazione del controllo analogo degli Enti Soci sulla società.

13.7 Gli atti assunti dall'Assemblea vengono trasmessi a tutti i soci in via telematica.

Art. 14) CONSULTAZIONE SCRITTA

14.1 Nel caso in cui si intenda adottare una decisione mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale e consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico il quale, entro giorni cinque-dal ricevimento, provvederà a sottoporlo a ogni socio con comunicazione, inviata mediante:

a. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b. fax;

c. messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

14.2 Il socio interpellato, se lo ritiene, comunica la sua volontà per iscritto, apponendo al testo ricevuto la dicitura "approvato", "respinto" o "astenuto", e sottoscrivendo il testo.

14.3 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la propria approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

14.4 La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

14.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve informare l'Organo di Controllo delle decisioni adottate.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

15.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea nomina il suo Presidente fra i presenti alla seduta.

15.3 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare i bilanci preventivi economici, annuali e pluriennali, ed il bilancio di esercizio. Può riunirsi in ogni momento per iniziativa dell'Organo Amministrativo, o a richiesta del socio o dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

15.4 L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché nell'ambito dei territori degli Enti partecipanti.

15.5 La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata spediti ai soci 30 (trenta) giorni prima, recante indicazione dell'ordine del giorno, data e luogo dell'adunanza.

15.6 Qualora il socio o i soci legittimati intendano procedere, ai sensi dell'art. 13, alla convocazione dell'Assemblea, dovranno rivolgersi all'Amministratore Unico

o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà senza indugio, e comunque entro giorni 8 (otto) ad inviare la convocazione con le modalità sopra indicate.

15.7 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

15.8 L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

15.9 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

15.10 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo Amministrativo, l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'Assemblea dovrà inserire nel verbale che sono stati informati della riunione.

15.11 Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente dell'Assemblea, avvalendosi di un Segretario.

15.12 Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario/dirigente della società o da un funzionario/dirigente degli Enti Soci, allo scopo nominato dall'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento della persona nominata, o di decisione in tal senso verbalizzata dall'Assemblea, esercita le funzioni di Segretario il componente dell'Assemblea più giovane d'età.

15.13 Nei casi previsti dalla legge o quando ne faccia richiesta l'Organo Amministrativo il verbale dell'Assemblea sarà redatto da notaio.

Art. 16) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

16.1 Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

16.2 Le delibere sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale.

16.3 Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita (a causa del numero di soci presenti e/o di quote di capitale sociale rappresentato), la medesima sarà riconvocata di regola entro i 7 (sette) giorni successivi.

16.4 Qualora l'Assemblea con il medesimo ordine del giorno non sia validamente costituita per 3 (tre) convocazioni non consecutive, in quarta convocazione la stessa sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed a prescindere dalla quota di capitale rappresentata e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale partecipante, di persona o per delega, all'Assemblea.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 17) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

17.1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11 del T.U. partecipate; è fatto divieto di istituire organi diversi e/o ulteriori rispetto a quanto previsto dal Codice Civile; la legale rappresentanza, anche processuale, è in capo all'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora l'organo amministrativo sia così individuato.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia collegiale, verrà garantito il rispetto dei limiti numerici importi dalla normativa in tema di parità di genere.

In ipotesi di nomina di un Consiglio di Amministrazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- b) può essere nominato un Vicepresidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) è vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- d) è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

17.2. L'Organo Amministrativo ha il potere, nei limiti di cui all'art. 4 del presente Statuto, di compiere tutti gli atti ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento della mission statutaria in attuazione del bilancio di previsione e nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi gestionali formulati dall'Assemblea dei soci.

17.3 L'Organo Amministrativo assicura il raggiungimento dei risultati programmati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

17.4 L'Organo Amministrativo può nominare uno o più procuratori speciali per specifici atti o categorie di atti; la procura sarà a titolo gratuito, revocabile in qualsiasi momento, e dovrà risultare da atto scritto a pena di nullità ed inopponibilità a terzi.

Art. 18) NOMINA, CESSAZIONE E COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

18.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del T.U. partecipate e dal D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, non può essere nominato Amministratore Unico chi abbia in corso lite con la società, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza del/dei soggetti gestori dei servizi affidati dalla società ed, in generale, qualsiasi altro soggetto che versi in posizione di conflitto di interessi con la società.

18.2. L'Amministratore Unico resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio ed è rinominabile una sola volta.

18.3 Nei casi consentiti dalla legge, un terzo dei soci dell'Assemblea o i soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale, può richiedere, con proposta motivata, la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'Organo Amministrativo o di suoi singoli componenti. La proposta è trasmessa dal Revisore o dal Presidente del Collegio Sindacale all'Organo Amministrativo perché produca le pro-

prie deduzioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine, qualora non vi abbia provveduto l'Organo Amministrativo, l'Assemblea è convocata dal Revisore o dal Presidente del Collegio Sindacale per deliberare sulla revoca dell'Organo Amministrativo o di suoi singoli componenti. La revoca deve essere deliberata con il quoziente previsto dal presente Statuto.

18.4 La determinazione di indennità e compensi in favore dell'Amministratore Unico è di competenza dell'Assemblea, in conformità alle norme di legge al tempo vigenti, così come per la rideterminazione o la revoca.

18.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme di cui al D.L. 16/05/1994, n. 293, così come convertito, con modificazioni, in Legge 15/07/1994, n. 444.

Art. 19) NOMINA, CESSAZIONE E COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGALE (Consiglio di Amministrazione)

19.1 Per scelta dei Soci, in alternativa alla nomina dell'Amministratore Unico, organo amministrativo potrà essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente, che resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio, ed è rinominabile una sola volta. In questo caso, le disposizioni di cui agli articoli afferenti poteri, compiti e funzioni dell'Amministratore Unico si applicano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i medesimi requisiti previsti per l'Amministratore Unico.

19.2 Il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione è deciso dall'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a fronte di convocazione del suo Presidente e delibera sulle materie all'ordine del giorno da questi proposte. L'ordine del giorno viene inviato ai consiglieri entro tre giorni dalla seduta.

19.4 In caso di dimissioni dall'organo amministrativo di uno o più consiglieri si procede a norma dell'art. 2386 C.C..

19.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme di cui al D.L. 16/05/1994, n. 293, così come convertito, con modificazioni, in Legge 15/07/1994, n. 444.

Art. 20) ATTRIBUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 All'Organo amministrativo compete l'adozione dei seguenti provvedimenti nei limiti di cui all'art 4 del presente Statuto:

- a) definisce la struttura organizzativa della società e la relativa dotazione organica nei limiti degli atti di indirizzo e programmazione emanati dai soci ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- b) predisporre e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti o comunque ritenuti opportuni;
- c) nomina, conferma o revoca dal servizio i dirigenti nei limiti delle disposizioni di legge ed in conformità agli atti di indirizzo e programmazione emanati dai soci ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- d) predisporre e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- e) predisporre ed invia ai soci la relazione semestrale;
- f) predisporre e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci il progetto di bilancio d'esercizio;

- g) predisporre ed invia ai soci il “documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo”;
- h) propone all’Assemblea, per l’approvazione, l’assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio o lungo termine, se non previste nel bilancio di previsione;
- i) predisporre la relazione annuale sul governo societario prevista dall’art. 6, comma 4, T.U. partecipate;
- j) approva i capitolati di gara e nomina le commissioni giudicatrici;
- k) approva i risultati delle gare per l’aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture;
- l) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; sottoscrive le promozioni ed i passaggi di categoria, autorizza l’assunzione per chiamata diretta nei casi ammessi dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento;
- m) approva, nel rispetto della normativa vigente in materia, gli accordi sindacali aziendali;
- n) adotta, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti aziendali, i provvedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare e nel codice etico;
- o) propone all’Assemblea eventuali modifiche del presente Statuto;
- p) adotta qualsiasi altro atto necessario o utile per il regolare funzionamento della società;
- q) sovrintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società; indirizza e coordina l’attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società;
- r) riferisce almeno semestralmente all’Assemblea dei soci sull’andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l’emanazione;
- s) decide in ordine al contenzioso stragiudiziale e giudiziale, anche in sede di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) e di preventiva mediaconciliazione, da intraprendersi da parte della società e in ordine alla costituzione in giudizio della stessa in ipotesi di chiamata in causa avanti gli organi di Giustizia e di mediazione, con facoltà di conferire mandato a difensori e nominare domiciliatari.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21) ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO SINDACALE

21.1 L’Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo e/o un Revisore in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del T.U. partecipate.

21.2 L’Organo di Controllo ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 22) PRINCIPIO DI CONTABILITÀ

22.1 La società si conforma a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del T.U. partecipate, in tema di “contabilità separata”.

Art. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

23.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo, previa predisposizione della relazione sul governo societario prevista dall'art. 6, comma 4, del T.U. partecipate, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. L'invio della documentazione completa ai soci avviene entro 30 (trenta) giorni precedenti la data dell'Assemblea. Entro 30 (trenta) giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

23.3 Nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio dovranno essere illustrati i risultati ottenuti e i relativi indicatori in attuazione delle linee di indirizzo ed obiettivi gestionali approvati dall'Assemblea in sede di bilancio previsionale.

Art. 24) BILANCIO PLURIENNALE

24.1 L'organo amministrativo predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale e pluriennale di previsione della durata di 3 (tre) anni.

Art. 25) BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E RELAZIONE SEMESTRALE

25.1. L'Organo Amministrativo predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione relativo all'anno successivo entro il 1° dicembre di ogni anno, tenuto conto delle linee di indirizzo e degli obiettivi gestionali individuati ai sensi della normativa vigente. Nel bilancio previsionale dovranno inoltre essere individuati e motivati gli scostamenti e le variazioni rispetto a quanto prospettato nel bilancio pluriennale.

25.2 Il bilancio preventivo ha carattere autorizzatorio nei confronti dell'organo amministrativo, il quale effettua spese ed investimenti nei limiti in esso contenuti. A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'Assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

25.3 Al bilancio di previsione devono essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) la tabella numerica del personale suddivisa per attività svolte per i soci, per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
- c) il prospetto delle spese di personale previste, suddivise per tipologia contrattuale ed incarichi ex art. 2222 cc.
- d) la evidenza della suddivisione della previsione del costo del personale della società suddiviso pro quota fra i soci in funzione dello svolgimento dei rispettivi servizi e attività.

25.4 Il bilancio di previsione garantisce che tutte le attività della società siano esercitate almeno in pareggio.

25.5 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione e sulla previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi gestionali ricevuti nonché dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati. Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 26) IMPUTAZIONE DI EVENTUALI UTILI

26.1 L'Assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla imputazione degli eventuali utili, previo accantonamento del 5% (cinque per cento) degli stessi a riserva legale fino al limite massimo imposto dalla legge.

26.2 Le riserve costituite da eventuali utili possono essere utilizzate solo a copertura perdite o per aumenti di capitale della società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

27.1 Addivenendosi allo scioglimento della società, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE

28.1 Tutte le comunicazioni relative alle attività sociali e parasociali dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio dovrà comunicare per iscritto alla società.

28.2 Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, C.C., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l'account di posta elettronica di ogni socio. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per ritardo e/o mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

28.3 La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge o dal presente Statuto; l'esistenza del sito verrà comunicata dall'Organo Amministrativo ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. L'Organo Amministrativo è obbligato a rendere disponibili ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la legge o lo Statuto prevedono

il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 29) RINVIO

29.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e del T.U. 19 agosto 2016, n. 175, sulle società partecipate, e sue future modificazioni ed integrazioni, salvo che dovessero necessitare di integrazione e/o modifica del presente Statuto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30) ABROGAZIONE PRECEDENTE STATUTO DEL CONSORZIO E DEL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CONSORZIO

30.1 Il presente Statuto sostituisce il precedente Statuto del Consorzio ATR Forlì-Cesena, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie del presente titolo.

Art. 31) REGOLAMENTI E CONVENZIONI

31.1 Sono confermati tutti i vigenti regolamenti e convenzioni del cessato Consorzio ATR, in quanto compatibili.

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

L'Amministratore Unico

(Paolo Valentini)

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Gianfranco Marzocchi)

STATUTO

"LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A."

Allegato "B"

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune e sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4 - Oggetto sociale

La società è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti a i vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore. La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì e degli altri comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;
- b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o di società sottoposte al medesimo controllo.

E' espressamente escluso:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all' art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:

- a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci, o delle loro società costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL; reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o i regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;
- c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi soci;
- d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;
- e) provvedere alla gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse.

La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale,

industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell' interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5 - Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing

In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società è strumento degli enti locali soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.

Allo scopo, la Società tiene:

- a) una contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;
- b) apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in house providing.

La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..

Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing dei Comuni soci o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.

Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

ART. 6 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 131.550.454,00 (centotrentunomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantaquattro virgola zero zero) diviso in numero 131.550.454 (centotrentunomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantaquattro) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, di cui:

- a) n. 100.120.000 (centomilionicentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di un euro;
- b) n. 18.958.594 (diciottomilioninovecentocinquantottomila cinquecentonovantaquattro) categoria "A", che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").
- c) n. 55.920 (cinquantacinquemilanovecentoventi) azioni di categoria "B", che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").
- d) n. 9.304.868 (novemilionitrecentoquattromilaottocentosessantotto) azioni di categoria "C" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").
- e) n. 3.111.072 (tremilionicentoundicimilzerosezzantadue) azioni di categoria "D" che partecipano solamente agli utili correlati al ramo d'azienda "EX ATR" secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

Le azioni possono essere di proprietà unicamente di amministrazioni pubbliche, loro unioni, consorzi o società a totale partecipazione pubblica che, per vincolo di legge o di statuto, non possono essere partecipate da soggetti di diritto privato.

Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del secondo comma del presente articolo.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre

disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

ART. 7 - Aumento del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, c.c..

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436

c.c.. In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 6, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

ART. 8 - Azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento

8.1 La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c..

8.2 I titolari di azioni di categorie "A", "B", "C" e "D" hanno diritto di percepire un dividendo correlato ai dividendi distribuiti rispettivamente da UNICA RETI S.p.A., START ROMAGNA S.p.A. e ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., ed all'utile relativo al ramo d'azienda "EX ATR" ai sensi dell'art. 6 che precede.

8.3 I soci titolari di azioni correlate, ai sensi dell'art. 6 che precede, hanno diritto di recedere dalla società con preavviso di 180 giorni, per tutte o parte delle azioni appartenenti alla medesima categoria speciale.

Ai soci titolari delle azioni correlate, che hanno esercitato il recesso, spetta il valore di liquidazione che potrà essere corrisposto in denaro ovvero in natura attraverso la restituzione delle azioni della società cui si riferisce il dividendo correlato. In caso di liquidazione in denaro il valore di liquidazione verrà determinato in misura pari alla frazione del patrimonio netto contabile della società cui si riferisce il dividendo correlato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Spetta all'assemblea dei soci e all'assemblea speciale della categoria di azioni stabilire, a maggioranza, se la liquidazione avverrà in denaro o in natura. Nel caso in cui la liquidazione venga stabilita in natura spetta al socio il diritto di revocare la domanda di recesso entro 90 giorni dalla deliberazione delle assemblee.

8.4. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 che precede e dal presente articolo.

8.4.1 Il trasferimento delle azioni ordinarie e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci titolari di azioni ordinarie. 8.4.2 Qualora un socio ordinario (di seguito, il "Socio cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ordinarie, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni ordinarie in caso di aumento di capitale sociale, deve previamente, con raccomandata AR, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

8.4.3 Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo

universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie delle Società.

8.4.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede e darne comunicazione a tutti i soci ordinari (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

8.4.5 I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

8.4.6 Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio cedente può alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

8.4.7 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci Prelazionari, le azioni ordinarie o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8.4.8 Se qualcuno dei Soci Prelazionari non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Prelazionari che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

8.4.9 Qualora il Socio cedente intenda disporre delle azioni a fronte di una controprestazione, anche solo parzialmente, in natura o comunque senza un corrispettivo fungibile, i Soci Prelazionari, nel caso intendano esercitare la prelazione,

dovranno comunicare, nei tempi e nelle forme di cui al presente articolo, se intendano eseguire le controprestazione in natura ovvero se intendano versare un importo corrispondente in denaro, fermo restando che in quest'ultimo caso il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero ai sensi dell' art. 1473 c.c..

8.4.10 L'efficacia dei trasferimenti delle azioni ordinarie nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, che il trasferimento stesso abbia rispettato il vincolo di cui all'art. 6 che precede.

8.5 Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni ordinarie della Società a terzi non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo.

8.5.1 Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società o sue controllate o collegate.

8.5.2 L'eventuale mancato rilascio dal gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al Socio Cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della raccomandata AR di cui al comma 8.4.2 che precede.

8.5.3 Le azioni di categoria "A", "B", "C" e "D" sono trasferibili ai portatori delle azioni delle medesime categorie, ai portatori di azioni ordinarie, o a terzi non soci, aventi i requisiti soggettivi previsti nello Statuto. Qualora il socio cedente azioni correlate intenda trasferire le predette azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci titolari della medesima categoria di azioni correlate, secondo la procedura prevista ai commi che precedono.

Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino inoptate, in tutto o in parte, devono essere offerte in prelazione ai portatori di azioni ordinarie, secondo la procedura prevista ai commi che precedono. In caso di sottoscrizione le azioni correlate vengono automaticamente convertite in azioni ordinarie.

Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino ulteriormente inoptate anche da parte dei soci portatori di azioni ordinarie, potranno essere offerte a terzi non soci che rispondano ai requisiti di cui all'art. 6. Qualora il Cessionario delle azioni correlate risulti un soggetto non socio, il trasferimento delle azioni non produrrà effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo, secondo quanto previsto ai commi precedenti.

ART. 9 - Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'Assemblea, con apposita delibera adottata, in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano le disposizioni della sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto; diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

ART. 10 - Strumenti finanziari

La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, c.c..

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto; diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

ART. 11 - Assemblea

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzianti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c..

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale ed entro il ventotto febbraio dell'anno cui si riferisce il Budget, per l'approvazione di quest'ultimo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società come nel caso della prevalenza dell'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì, mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio di esercizio che prevedrà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto dal Comune (c.d. "in house providing");

- l'autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere

trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;

- b) prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come previsto all'art. 17 che segue;
- c) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale, e nomina fra essi del Presidente, così come previsto dall'art. 25 che segue;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva il Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione che prevedrà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing") e della gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali;
- f) autorizza la cessione di partecipazioni in società ed enti, non prevista nel Budget;
- g) autorizza l'acquisto di partecipazioni, non previsto nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- h) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- i) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- j) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:
 - 1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 2449 c.c.;
 - 2. vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
- k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing sulle seguenti materie:

1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dai soci ai sensi dell'articolo 2449 c.c.;
2. vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
3. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
4. approvazione budget previsionale;
5. compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
6. modifiche dell'atto costitutivo;
7. autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
8. autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
9. autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
10. autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
11. prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
12. acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;
13. acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;
14. acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.

ART. 16-bis - ASSEMBLEE SPECIALI

1. I portatori delle azioni di categorie "A", "B", "C" e "D" si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidono sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 c.c..

ART. 17 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, o da un Amministratore Unico. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al Comune di Forlì spetta la nomina di due o tre amministratori, nel caso il consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque componenti, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti con il sistema delle liste presentate dai soci diversi dal Comune di Forlì, che non potrà presentare o sottoscrivere alcuna lista, ma sarà tenuto ad esprimere voto di astensione sull'amministratore di minoranza.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Le liste dovranno essere presentate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.. Ogni avente diritto al

voto potrà votare una sola lista. Ciascuna lista non potrà contenere un numero di candidati superiori a quelli da eleggere. Qualora debbano essere eletti 2 (due) consiglieri i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per 1, 2. I quozienti ottenuti saranno assegnati, con progressione decrescente, ai candidati di ciascuna lista nell'ordine indicati nella lista stessa.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

E' espressamente escluso il voto segreto.

La nomina degli amministratori dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, come previsto per legge.

Qualora, per sopravvenute modifiche legislative in tema di società a controllo pubblico, la Società dovesse dotarsi di un organo amministrativo monocratico, il Consiglio di Amministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore delle modifiche legislative predette, rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza.

ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori

Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e che:

- a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- d) si trovano in ogni altra situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente con funzioni esclusivamente vicarie, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio delibera a maggioranza del 66% dei suoi componenti.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla

maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta il Comune di Forlì nella sua qualità di socio, ovvero tanti soci che rappresentino almeno il 10% dell'intero capitale sociale.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, o telex o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono, pertanto, delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:

- a) l'approvazione del Budget della società, nel quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;
- c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell' art. 16 che precede;
- d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;
- e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;

- f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;
- h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 21 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Comitato per il controllo interno. Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci come previste dall'art. 16 del presente Statuto e comunque nel rispetto dell'istituto del controllo analogo.

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 20 e nei limiti dell'art. 2381 c.c., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, oltre che al Presidente, previa autorizzazione specifica dell'Assemblea dei soci, determinando i limiti della delega.

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di potere per il controllo interno, che avrà funzione di:

i) accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; ii) assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

ART. 22 - Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e al Presidente, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, spetta in via disgiunta fra loro la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione di quanto previsto nel Budget, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:

- a) gestire e coordinare la struttura interna delle società;
- b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) predisporre il Budget della società, come disciplinato dall'art. 28 che segue, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo della società per la società;
- e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le

- previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
 - g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;
 - h) definire in termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
 - i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
 - j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti;
 - k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;
 - l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;
 - m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci.

L'amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.

ART. 23 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

ART. 24 - Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

ART. 25 - Sindaci e controllo legale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Comune di Forlì spetta la nomina di un componente effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale, che sarà effettuata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2449 c.c., secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Gli altri due componenti effettivi e quello supplente verranno nominati con il sistema delle liste presentate dagli altri soci ad eccezione del Comune di Forlì che si astiene dalla votazione.

Il Presidente verrà nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina dei componenti il Collegio Sindacale dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, come previsto per legge.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

ART. 26 - Revisione legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti c.c., nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno, a decorrere da quello che scadrà il 30 giugno 2017.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo

La società redige un Budget composto da un programma annuale e da un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro

il ventotto febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367

c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

ART. 29 - Report

Il Consiglio di Amministrazione redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino ai sei mesi successivi e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.

ART. 30 - Controllo da parte dei Soci sulle società in house providing

Per la programmazione e controllo congiunto delle società partecipate che operano in house providing in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita, per la effettiva subordinazione gerarchica delle stesse società, un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale,

esprimendosi preventivamente, anche in modo vincolante secondo quanto previsto dalla convenzione richiamata, sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

- c) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;
- d) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., cui devono uniformarsi gli organi sociali.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo gli organi sociali sono tenuti a rendere disponibili agli Enti locali soci, i seguenti atti:

- a) verbali e/o atti adottati dall'Organo Amministrativo;
- b) tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica della gestione sotto i profili di efficacia, efficienza ed economicità, nonché per il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti da atti di programmazione della Società;
- c) verbali e/o atti adottati dal Collegio Sindacale;
- d) verbali e/o atti adottati dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ove istituito.

ART. 31 - Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

ART. 32 - Collegio Amministrativo speciale

Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un Collegio composto da tre membri. Il Collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Sono comunque escluse dalla cognizione del Collegio:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

La domanda proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi. Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare, al Collegio compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronunzia della decisione definitiva.

La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

Il Collegio decide secondo diritto, avrà sede in Forlì e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art.

820 c.p.c..

ART. 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

“ALLEGATO C”

	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
	PROVINCIA	ATR	LTRH
ATTIVO PATRIMONIALE	3.649.113	11.937.140	8.570.425
LIQUIDITA' IMMEDIATE	0	2.758	0
FONDO CASSA FORLI'	0	1.708	0
FONDO CASSA BIGUETTERIE ATR	0	1.050	0
TESORERIA	544.873	(229.671)	1.331.985
SERVIZIO DI CASSA	544.873	0	1.331.985
CONGUAGLIO IN DENARO DA ATR A RAMO FORLIVES	0	(229.671)	0
CREDITI COMMERCIALI	4.918	1.858.175	466.470
CREDITI V/CLIENTI	4.918	1.136.441	95.839
A.T.G. SPA RIMINI	0	683.730	0
COMUNE DI CESENATICO	0	184.909	0
UNIONE RUBICONE E MARE	0	181.818	0
ASP. SAN VINCENZO DE PAOLI -SANTA SOFIA	0	0	88.683
COMUNE DI CERVA	0	27.315	0
AMBRA RAVENNA	0	23.525	0
CESENATICO TURISMO	0	7.247	0
HERA SPA BOLOGNA	0	6.442	0
FMI - FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.	0	0	5.257
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	4.918	0	0
COMUNE DI RONCOFREDDO	0	4.443	0
COOPRO ROMAGNA CENTER	0	4.400	0
MUSIC IS LIFE SAS DI ZANNONI P. BERTINORO	0	4.400	0
COMUNE DI GATTEO	0	2.970	0
COMUNE DI BERTINORO	0	0	1.899
COMUNE DI SARSINA	0	1.628	0
GATTEO MARE PARCHEGGI SRL	0	1.586	0
COMUNE SAVIGNANO SUL RUBICONE	0	741	0
PARCHEGGI SPA	0	421	0
START ROMAGNA SPA	0	375	0
EXERGIA ROMA	0	337	0
AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO	0	102	0
COMUNE DI GAMBETTOLA	0	50	0
BAMA SRL CERVIA	0	0	0
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	(52.853)	(1.849)
Fattura Comune Bertinoro	0	0	(1.849)
Fatt AVIP	0	(1.224)	0
Residuo storico gen.	0	(51.628)	0
FATTURE DA EMETTERE	0	774.587	372.481
CESENA	0	365.787	0
CESENATICO	0	158.647	0
FMI	0	0	108.192
BERTINORO	0	0	99.372
MERCATO SARACENO	0	96.430	0
COMUNE FORLIMPOPOLI	0	0	80.371
RONCOFREDDO	0	75.416	0
LONGIANO	0	41.020	0
UNIONE RUBICONE	0	34.821	0
SANTA SOFIA	0	0	28.362
CIVITELLA	0	0	24.542
AM RIMINI	0	19.283	0
SARSINA	0	19.205	0
GALEATA	0	0	16.911
PREDAPPIO	0	0	14.731
GATTEO MARE	0	4.685	0
SAVIGNANO	0	3.220	0
NAVETTA S094	0	1.693	0
NAVETTA F165	0	1.276	0
SOGLIANO	0	703	0
SAN MAURO PASCOLI	0	664	0
CIBRA PUBBLICITA'	0	630	0
GUALTIERI	0	500	0
ATG	0	(49.393)	0

	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
	PROVINCIA	ATR	LTRH
CREDITI PER CONTRIBUTI E ALTRI CREDITI	267.500	1.627.222	1.145.121
CREDITI V/COMUNE FORLI' TPL URBANO	0	0	588.679
CREDITI V/RER - SERVIZI MINIMI TPL	0	163.262	192.021
CREDITI V/COMUNE CESENA SOSTA E TPL URB	0	539.156	0
CREDITI V/ENTI TPL EXTRAURBANO	267.500	417.015	364.422
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	0	14.186	0
COMUNE DI BERTINORO	0	0	9.204
COMUNE DI BORGHI	0	906	0
COMUNE DI CASTROCARO	0	0	2.760
COMUNE DI CESENA	0	299.064	0
COMUNE DI CESENATICO	0	30.589	0
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA	0	0	3.575
COMUNE DI FORLI'	0	0	305.980
COMUNE DI GALEATA	0	0	5.463
COMUNE DI GAMBETTOLA	0	4.183	0
COMUNE DI GATTEO	0	9.158	0
COMUNE DI LONGIANO	0	4.286	0
COMUNE DI MELDOLA	0	0	12.528
COMUNE DI MERCATO SARACENO	0	12.296	0
COMUNE DI PREDAPPIO	0	0	13.915
COMUNE DI PREMILCUORE	0	0	952
COMUNE DI RONCOFREDDO	0	3.069	0
COMUNE DI S. MAURO PASCOLI	0	10.079	0
COMUNE DI SANTA SOFIA	0	0	10.045
COMUNE DI SARSINA	0	2.955	0
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	0	26.245	0
PROVINCIA DI FORLI'	267.500	0	0
CREDITI V/COMUNE CESENATICO SOSTA E TPL	0	64.689	0
CREDITI V/MINISTERO TRASPORTI PER ONERI	0	52.670	0
CREDITI PER INCASSO PARCHEGGI BIGLIETTE	0	46.182	0
CREDITI DIVERSI	0	866	0
PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	0	16.938	0
PARTITE ATTIVE IN SOSPESO	0	0	0
CREDITI PER ORDINANZE INGIUNZIONI TPL	0	258.710	0
CREDITI V/PUNTI VENDITA	0	27.600	0
CREDITI INCASSI SOSTA	0	36.624	0
TRANSITO CREDITI INCASSO TITOLI DA DIPE	0	39	0
CREDITI VS. BIGLIETTERIA ATR CESENATICO	0	3.473	0
CREDITI VERSO ERARIO E CREDITI VS ISTITUTI PREVIDEN	0	3.667.899	0
CREDITI V/ERARIO PER RITENUTA D'ACCONTO	0	3.695	0
CREDITI V/ERARIO PER IRAP	0	15.900	0
ERARIO C/IVA	0	3.632.887	0
REGIONI C/ACCONTI IRAP	0	6.252	0
CREDITI V/ERARIO PER INAIL	0	3.092	0
INPS C/ASSEGNI FAMILIARI E ALTRE COMPE	0	764	0
CREDITI V/ERARIO PER COMPENSAZIONI	0	5.310	0
RIMANENZE	0	21.070	0
RIMANENZE FINALI RICAMBI SOSTA	0	21.070	0
RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	3.709	0
RISCONTI ATTIVI res. Da ripartite	0	3.709	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.231.720	3.906.329	4.579.158
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.600.101	1.054.344	1.047.690
CONTRATTO CAPITALIZZAZIONE GENERALI	1.600.101	1.017.829	1.047.690
DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI IN DEN	0	7.556	0
CREDITI V/ERARIO PER TFR	0	28.959	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	25.304	0

	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
	PROVINCIA	ATR	LTRH
PASSIVO PATRIMONIALE	(3.649.113)	(11.937.140)	(8.570.425)
DEBITI COMMERCIALI	0	(1.615.186)	(15.215)
DEBITI V/FORNITORI	0	(551.878)	(276)
BAMA CERVA	0	(351)	0
COMUNE DI BERTINORO	0	0	(276)
CASALBONI SPURGHI	0	(98)	0
COME CESENATICO	0	(3.964)	0
CARROZZERIA GREGORI	0	(301)	0
AUTOSPURGO FORLIVese	0	(315)	0
IMEST SRL BARI	0	(9.600)	0
EMMEA TRADE SERVICE	0	(5.954)	0
CR BUS FORLIMPOPOLI	0	(242.975)	0
AUTOSERVIZI GUALTIERI	0	(21.971)	0
FORMULA SERVIZI	0	(5.505)	0
MONTANARI GIANLUCA MAIL BOXES	0	(30)	0
DAY RISTORSERVICE	0	(6.068)	0
ECO CERTIFICAZIONI SPA	0	(671)	0
TELECOM	0	(729)	0
HERA	0	(203)	0
CERTIQUALITY	0	(1.403)	0
ANTINCENDIO SICUREZZA	0	(1.428)	0
CARAT CARBURANTE GENERALE FO	0	(235)	0
T BRIDGE SPA	0	(336)	0
UNIMEDIA GROUP	0	(2.400)	0
PARKEON SPA MILANO	0	(16.772)	0
BALDONI GASTONE GARAGE BARRIERA	0	(1.282)	0
IL MANDORLO	0	(850)	0
ATG SPA RIMINI	0	(141.339)	0
ER LUX SRL	0	(1.020)	0
HERA LUCE	0	(30.869)	0
BONAVITA SRL	0	(240)	0
TELEPASS SPA	0	(44)	0
ER SERVICE FORLIMPOPOLI	0	(915)	0
RELYON SRL	0	(1.373)	0
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE	0	(9.479)	0
VALPIANI INFISSI	0	(73)	0
VENTURY CASADEI ANTONIO	0	(5.075)	0
EXERGIA SPA	0	3	0
BTV SPA VICENZA	0	(6.825)	0
UF GROUP SNC	0	(198)	0
OCCHIALINI PIETRO	0	(115)	0
VBA DI BIONDINI VANNI	0	(3.173)	0
APPLIGRAF	0	(49)	0
ENEL ENERGIA	0	(11.399)	0
ELIOT PLOT SERVICE	0	(82)	0
FOR B SOC COOP SOCIALE	0	(485)	0
DIGITAL PRINTI SRL	0	(61)	0
CITTADINI DELL'ORDINE	0	(366)	0
SINAGRA ING ROBERTO	0	(3.908)	0
UNICREDIT SPA	0	(18)	0
FRIGOTERMICA SRL	0	(1.995)	0
PERINI COSTRUZIONI SRL	0	(5.612)	0
CITYNEWS NAPOLI	0	(871)	0
METODO SAS DI ATTILIO ROSSI & C	0	(2.855)	0
FORNITORI C/ANTICIPI	0	93	0
FATTURE DA RICEVERE	0	(1.063.401)	(14.939)
ATG	0	(3.963)	0
A.T.G. SPA - VARI (FATTURE DA RICEVERE C/TRANSITO)	0	(884.036)	0
GUALTIERI (FATTURE DA RICEVERE C/TRANSITO)	0	(401)	0
FMI	0	0	(14.939)
CANONE SOSTA CESENATICO	0	(175.000)	0

	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
	PROVINCIA	ATR	LTRH
ALTRI DEBITI	0	(1.311.288)	(79.075)
DEBITI V/COMUNE CESENA SOSTA E TPL URBA	0	(513.849)	0
DEBITI V/ENTR TPL EXTRAURBANO	0	(2.282)	0
COMUNE DI GATEO	0	(2.282)	0
DEBITI V/COMUNE CESENATICO SOSTA E TPL	0	(28.363)	0
DEBITI V/COMUNE GATEO SOSTA	0	(30.337)	0
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	0	(140.368)	0
DEBITI V/DIPENDENTI	0	(141)	0
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	0	(350)	0
SINDACATI AZIENDALI	0	(213)	0
TERZI C/DEPOSITI	0	(4.995)	0
COSTI POSTICIPATI	0	(155)	0
DEBITI DIVERSI	0	(584.671)	(79.075)
VS ATG X RER	0	(560.396)	0
RER L.388/2000 COPERTURA DISAVANZI 1999	0	(24.250)	(28.521)
CURIA	0	0	(18.095)
FMI	0	0	(52.459)
VARI	0	(26)	0
DEBITI V/GESTOURIST INCASSI PER CONTO	0	(3.866)	0
DEPOSITI CAUZIONALI PEDALA LA CITTA' CESENATICO	0	(1.496)	0
DEBITI VS ISTITUTI PREVIDENZIALI	0	(54.300)	0
DEBITI V/INPS	0	(50.864)	0
DEBITI V/INPS PER TFR	0	0	0
DEBITI V/INAIL	0	(305)	0
DEBITI V/PREVIDAI	0	0	0
DEBITI V/PRIAMO E ENTI PREVIDENZA COMPL	0	(3.131)	0
DEBITI VERSO ERARO	0	(64.628)	0
DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRAP	0	0	0
IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0	0	0
IRPEF SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E	0	(64.043)	0
DEBITI V/ERARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIV	0	(583)	0
DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTE DA VERSARE	0	0	0
FONDO T.F.R.	0	(89.526)	(85.152)
FONDO TFR	0	(89.526)	(85.152)
RATTI E RISCONTI PASSIVI	0	(40.327)	(111.810)
RISCONTI PASSIVI	0	(40.327)	(111.810)
contributi c/impianti RER 2001 Pandofo	0	0	(97.159)
contributi c/impianti RER da ric.2010 minibus scolastico rubicone	0	(7.418)	0
lotfi sosta Cesena	0	(11.814)	0
lotfi sosta Cesenatico	0	(9.727)	0
lotfi sosta gateo	0	(2.114)	0
sosta cesena maffarella	0	(4.359)	0
sosta cesena martini	0	(3.727)	0
sosta cesena bariera	0	(1.033)	0
sosta cesena machiavelli	0	(107)	0
FONDI PER RISCHI E ONERI	0	(2.639.254)	(2.314.762)
FONDO RISCHI	0	(923.353)	(695.406)
ingunzioni	0	(278.710)	0
Oneri rinnovo CCNL Gestore +Stimer + cds	0	(250.807)	(294.987)
Oneri campi elettromagnetici	0	(4.781)	(5.219)
Oneri ripristino paline AVM Comune Forlì	0	0	(18.500)
Oneri risanamento ex deposito Pelacano	0	0	3.549
Fondo causa Agess	0	(11.500)	0
Fondo rischi 2015	0	(377.566)	(380.249)
FONDO ONERI ARRETRATI PERSONALE	0	(152.934)	(74.412)
FONDO ACQUISTO PALINE E PENSILINE	0	(17.968)	0
FONDO SPESE FUTURE	0	(350.881)	(644.415)
FONDO VERTENZE LEGALI IN ATTO	0	(29.194)	0
FONDO INVESTIMENTO SOSTA GATEO	0	(29.000)	0
FONDO INVESTIMENTI AIR E DA CONTRATTO D	0	(157.473)	(180.264)
FONDO INVESTIMENTO SOSTA CESENA	0	(144.296)	0
FONDO INVESTIMENTO SOSTA CESENATICO	0	(134.616)	0
FONDO ONERI CONTRATTO DI SERVIZIO	0	(421.183)	(287.977)
FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI URBANI CESENATICO	0	(6.320)	0
FONDO INVEST.AMPL DEPOSITI MIGL.TECHOLO	0	(462.028)	(452.288)
FONDI DI DOTAZIONE DEDICATI	0	(868.891)	(433)
FONDO DOTAZIONE COMUNE CESENA	0	(791.168)	0
FONDO RISERVA FACOLT.EX D.ASS.15-8/11/1	0	(77.723)	0
FONDO INVESTIMENTO SERVIZIO URBANO FORLÌ 2012	0	0	(433)
PATRIMONIO NETTO	(3.649.113)	(5.053.744)	(5.943.979)

STEFANO VERNARELLI
SECRETARIO

PAOLO VALENTINI
AMMINISTRATORE UNICO
Valentini

Dettaglio immobilizzazioni immateriali e materiali:

	Situazione al 31/12/16		
	Provincia	Cesena	Forlì
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		25.304	-
Software		14.590	
Spese da ammortizzare varie		1.741	
Immobilizzazioni immateriali in corso			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.231.720	3.906.329	4.579.158
Terreni:		898.363	785.375
Pandolfa			673.625
Spinelli		615.188	
S.Sofia			111.750
Bagno di Romagna		88.125	
Villamarina		195.050	
Fabbricati:	1.141.720	2.111.824	3.034.082
Pandolfa			1.632.830
Spinelli		1.398.493	
S.Sofia			312.889
Bagno di Romagna		246.771	
Villamarina		466.560	
Lombardini	1.141.720		
Savonarola			1.088.363
Impianti fotovoltaici		287.000	297.500
Impianti e macchinari		29	12.299
Impianti tecnologici - Sistema AVM (1)	90.000		
Arredi fermata - EXTRA		380.880	285.695
Autobus			44.100
Veicoli di servizio TPL		2.700	
Mobili, arredi e macchine d'ufficio (2)		10.248	
Arredi fermata - pensiline URBANE		11.637	120.107
Segnaletica Scolastico		21.801	
Segnaletica Sosta		30.423	
Impianti Sosta		638	
Parcometri		11.950	
Impianti tecnologici - ZTL Cesena		135.499	
Veicoli di servizio Sosta		1.400	
Mobil, arredi e macchine d'ufficio Sosta		1.938	

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

L'Amministratore Unico

(Paolo Valentini)

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Gianfranco Marzocchi)

"ALLEGATO D"

Per l'individuazione degli elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria LTRH, nonché di quelli da non assegnare, si forniscono le seguenti informazioni integrative al contenuto degli allegati "ALLEGATO C - COLONNA 3" e "ALLEGATO C - COLONNA 2".

- Liquidità immediate

Saranno assegnati a LTRH e ATR i rispettivi fondi cassa.

- Tesoreria

Le disponibilità liquide giacenti presso istituti bancari saranno assegnati a LTRH per l'entità complementare necessaria a pareggiare il valore contabile degli altri elementi patrimoniali attivi (di importo complessivamente inferiore) e passivi (di importo complessivamente superiore) di proprietà della società scissa ATR assegnati alla società beneficiaria LTRH.

Qualora gli elementi patrimoniali passivi risultino superiori agli elementi patrimoniali attivi, si determinerà un conguaglio in denaro a favore di ATR.

- Crediti commerciali e crediti per contributi ed altri crediti

Il criterio adottato prevede che i crediti verso Enti Pubblici e loro società controllate siano assegnati a LTRH o ATR a seconda della destinazione dell'Ente Pubblico (a titolo esemplificativo, un credito verso il Comune di Meldola risulterà assegnato ad LTRH salvo l'esercizio dell'opzione per il mantenimento di una partecipazione proporzionale in entrambe società partecipanti alla scissione, ed in tal caso il credito sarà assegnato a LTRH e ATR in proporzione al valore nominale delle partecipazioni, mantenuta nella società scissa e di quella oggetto di concambio con capitale sociale della società beneficiaria.

I crediti commerciali e gli altri crediti resteranno assegnati ad ATR con i relativi fondi di rettifica.

- Crediti verso erario e crediti verso istituti previdenziali

I crediti verso erario e verso istituti previdenziali resteranno assegnati ad ATR. A parziale deroga, i crediti verso erario per IVA risultanti alla data degli effetti della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo comma, del Codice Civile, saranno assegnati ad ATR e LTRH in ragione del rapporto percentuale tra il valore nominale del capitale sociale della società scissa che residua per effetto della scissione e di quello oggetto di concambio con capitale sociale della società beneficiaria (45,95% e 54,05% o le diverse percentuali risultanti per effetto dell'esercizio del diritto per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione). Qualora il credito IVA non sia ancora rimborsabile e cedibile, ATR dovrà pagare un conguaglio a LTRH attraverso la cessione parziale del credito IVA non appena si verificano le condizioni perché lo stesso sia ceduto, o alternativamente a scelta di LTRH, un conguaglio in denaro non appena sia stato riscosso il credito IVA chiesto a rimborso ovvero sia stato utilizzato in compensazione verticale o orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

- Rimanenze

Le rimanenze resteranno assegnate ad ATR.

- Ratei e risconti attivi - Ratei e risconti passivi

I risconti attivi e passivi rappresentano quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria ma sono di competenza di uno o più esercizi succes-

sivi. I ratei attivi e passivi rappresentano quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio ma che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I ratei ed i risconti saranno assegnati a LTRH o ATR a seconda di come risulterà assegnato l'elemento patrimoniale o il rapporto giuridico che li ha determinati.

- Immobilizzazioni materiali

Il criterio adottato prevede che (i) i beni immobili accatastati e (ii) gli altri beni immobili e mobili costituenti la rete del Trasporto Pubblico Locale, siano assegnati a LTRH o ATR a seconda della destinazione dell'Ente Pubblico sul cui territorio i beni sono situati. Gli altri beni mobili resteranno assegnati ad ATR. Eventuali spese di incrementative (sostenute per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti esistenti) seguiranno il relativo bene a cui si riferiscono. Le immobilizzazioni in corso di costruzione seguiranno i criteri di cui sopra.

I beni immobili accatastati sono di seguito indicati:

1. Catasto Fabbricati Comune di Cesena, foglio 111, particella 2643 sub 4, Via Altiero Spinelli n. 140, Piano T-1-2-3, categoria D/7, R.C. Euro 16.458,00 (ATR)
2. Catasto Fabbricati Comune di Cesenatico, foglio 31, particella 1383 sub 1, Viale Litorale Marina SNC, Piano T, zona 1, categoria E/1, R.C. Euro 2.997,00 (ATR)
3. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 179, particella 437 sub 4, Piazzetta Girolamo Savonarola SNC, Piano S1-T-1-2, categoria D/7, R.C. Euro 10.960,00 (LTRH)
4. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 179, particella 1849, Piazzetta Girolamo Savonarola SNC, Piano T, categoria F/2 (LTRH)
5. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 179, particella 322 sub 1, Piazzetta Girolamo Savonarola SNC, Piano T-1, categoria A/10, classe 1, vani 9, R.C. Euro 2.184,61 (LTRH)
6. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 181, particella 137 sub 13, Via Bartolomeo Lombardini n. 2, Piano T-1-2, categoria B/4, classe 3, mc 4.127, R.C. Euro 4.262,84 (LTRH)
7. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 147, particella 1262, Via Pandolfina, Piano T, categoria D/1, R.C. Euro 30,99 (LTRH)
8. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 147, particella 1263, Via Pandolfina, Piano T, categoria F/1 (LTRH)
9. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 147, particella 278 sub 4, Via Pandolfina n. 50, Piano S1-T-1-2, categoria D/7, R.C. Euro 22.576,00 (LTRH)
10. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 147, particella 278 sub 1, Via Pandolfina n. 50, Piano T-1, categoria D/1, R.C. Euro 2.206,00 (LTRH)
11. Catasto Fabbricati Comune di Forlì, foglio 147, particella 1261, Via Pandolfina n. 52A, Piano T, categoria D/1, R.C. Euro 30,99 (LTRH)
12. Catasto Fabbricati Comune di Santa Sofia, foglio 18, particella 370, Via Giuseppe di Vittorio, Piano T, categoria D/7, R.C. Euro 9.275,57 (LTRH)
13. Catasto Terreni Comune di Santa Sofia sezione B, foglio 18, particella 371, classe 1, superficie 3 are 50 ca, R.D. Euro 1,90 R.A. Euro 1,27 (LTRH).

- Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie saranno assegnate come da "ALLEGATO C".

- Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali resteranno assegnate ad ATR.

- Debiti commerciali ed altri debiti

Il criterio adottato è il medesimo indicato per i "Crediti commerciali e crediti per contributi ed altri crediti" a cui si rinvia, con la precisazione che il criterio territoriale sarà esteso agli Enti religiosi.

- Debiti verso erario e debiti verso istituti previdenziali

I debiti verso erario e verso istituti previdenziali resteranno assegnati ad ATR.

- Fondo T.F.R.

Il criterio adottato prevede che il Fondo T.F.R. sia assegnato a LTRH o ATR a seconda della destinazione del relativo dipendente.

I dipendenti assegnati a LTRH sono i seguenti: Masotti Sonia, Bardi Monica, Camporesi Dario, Toni Morris, Bosi Maurizio, Saporetto Manuela*, Eremita Annalisa*, Lombardo Giuseppe* (* attualmente in forza alla società affittuaria Forlì Mobilità Integrata S.r.l. per effetto del contratto di AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA del 04 agosto 2016).

Gli altri dipendenti in forza alla data degli effetti della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo comma, del Codice Civile, resteranno in ATR.

- Fondi per rischi ed oneri

Il criterio adottato prevede che i fondi per rischi ed oneri siano assegnati:

(i) a LTRH o ATR se generici ed iscritti a fronte di contributi specificatamente riferibili ad un Ente Pubblico, a seconda della destinazione dell'Ente Pubblico, salvo l'esercizio dell'opzione per il mantenimento di una partecipazione proporzionale (in tal caso, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni, mantenuta nella società scissa e di quella oggetto di concambio con capitale sociale della società beneficiaria);

(ii) a LTRH e ATR se generici ed iscritti a fronte di contributi non specificatamente riferibili ad un Ente Pubblico ma alla totalità degli Enti Pubblici soci, in proporzione al valore nominale del capitale sociale della società scissa che residua per effetto della scissione e di quello oggetto di concambio con capitale sociale della società beneficiaria;

(iii) a LTRH e/o ATR se specifici ed iscritti a fronte di passività di natura determinata, certi o probabili, in relazione alla società, scissa o beneficiaria, nei confronti della quale si potrà manifestare in futuro tale passività.

- Fondi di dotazione dedicati

Rappresentano riserve di patrimonio netto assegnati a LTRH o ATR a seconda della destinazione dell'Ente Pubblico a cui è riferibile il contributo che ha determinato l'utile d'esercizio che ha concorso all'iscrizione dello specifico fondo di dotazione dedicato.

- Patrimonio netto

Le riserve di patrimonio netto saranno assegnati a LTRH e ATR in proporzione al valore nominale del capitale sociale della società scissa che residua per effetto della scissione e di quello oggetto di concambio con capitale sociale della società beneficiaria.

- Rapporti giuridici

Oltre a quanto individuabile in relazione al contenuto degli allegati "ALLEGATO C - COLONNA 3" e "ALLEGATO C - COLONNA 2" e del progetto di scissione,

declinando quanto contenuto in tali documenti, a titolo esemplificativo si indica che:

- (i) la posizione contrattuale derivante dall'atto di COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO "ATR CONTEMPORANEO" del 30 luglio 2015, registrato a Forlì il 24 agosto 2015 al n. 5687 - Serie 1T, sarà assegnata alla società beneficiaria LTRH;
- (ii) la posizione contrattuale derivante dal contratto di AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA del 04 agosto 2016, registrato a Forlì il 30 agosto 2016 al n. 6263 - Serie 1T, sarà assegnata alla società beneficiaria LTRH;
- (iii) le posizioni contrattuali relative ai contratti di locazione immobiliare aventi ad oggetto i fabbricati ad uso deposito funzionali alla gestione del T.P.L., saranno assegnate secondo il criterio previsto per i beni immobili accatastati;
- (iv) le posizioni contrattuali relative alle convenzioni per la gestione dei servizi di trasporto scolastici con alcuni Comuni del Comprensorio Cesenate e del Comprensorio Forlivese, saranno assegnate ad ATR o LTRH in relazione al criterio di appartenenza dell'Ente Pubblico al relativo Comprensorio;
- (v) le posizioni contrattuali relative alle convenzioni per la gestione dei servizi di trasporto scolastici con alcuni Comuni del Comprensorio Cesenate saranno assegnate ad ATR o LTRH in relazione al criterio di appartenenza dell'Ente Pubblico a tale Comprensorio;
- (vi) le posizioni contrattuali relative a manutenzione e pulizia di paline, pensiline e box di fermata, saranno assegnate secondo il criterio previsto per gli altri beni immobili e mobili costituenti la rete del Trasporto Pubblico Locale;
- (vii) le posizioni contrattuali relative ai servizi di trasporto scolastico affidati, saranno assegnate ad ATR o LTRH in relazione al criterio di appartenenza dell'Ente Pubblico al relativo Comprensorio;
- (viii) le posizioni contrattuali relative a manutenzione parcometri, svuotamento parcometri e contazione monete, per servizi sosta affidati, saranno assegnate ad ATR o LTRH in relazione al criterio di appartenenza dell'Ente Pubblico al relativo Comprensorio;
- (ix) la posizione contrattuale relativa al contratto di affitto ramo d'azienda con la società Parcheggi S.p.A. per servizio sosta del Comune di Cesena sarà assegnata ad ATR.

- Esercizio del diritto per il mantenimento di una partecipazione proporzionale in entrambe società partecipanti alla scissione

L'esercizio del diritto per il mantenimento di una partecipazione proporzionale in entrambe società partecipanti alla scissione può essere esercitata sia (i) dai Comuni del Comprensorio Cesenate sia (ii) dai Comuni del Comprensorio Forlivese.

Per l'individuazione delle variazioni degli elementi patrimoniali in caso di esercizio, da parte di uno o più soci, dell'opzione per il mantenimento di una partecipazione proporzionale in entrambe società partecipanti alla scissione, si forniscono le seguenti informazioni integrative.


A seguito della variazione nel capitale sociale si determineranno variazioni nei Fondi per rischi ed oneri, nei Fondi di dotazione dedicati e nelle riserve del Patrimonio netto secondo quanto precedentemente disciplinato.

Gli altri elementi patrimoniali varieranno rispettando criteri di proporzionalità, di omogeneità, e di territorialità, precedentemente esposti.

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

L'Amministratore Unico

(Paolo Valentini)



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Gianfranco Marzocchi)



ATR - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Allegato n. 2

Determinazione n. 26 del 29/06/2017

STEFANO VERNARELLI
SECRETARIO

PAOLO VAENTINI
AMMINISTRATORE UNICO

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

47521 Cesena (FC) - Piazza del Popolo n. 1

Registro delle Imprese Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00358700391

REA Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. FO-155576

Codice fiscale n. 00358700391

Partita Iva n. 02295690404

Capitale sociale Euro 2.400.819,00 i.v.

PEC pecatr@pec.it,

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

47121 Forlì (FC) - Piazza Saffi n. 8

Registro delle Imprese Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 03943760409

REA Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. FO-323099

Codice fiscale n. 03943760409

Partita Iva n. 03943760409

Capitale sociale Euro 128.439.382,00 i.v.

PEC liviatellus@legalmail.it

**RELAZIONE UNITARIA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
AL PROGETTO DI SCISSIONE**

parziale ed asimmetrica della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA a favore della società LIVIA TELLUS
ROMAGNA HOLDING S.P.A.

(articolo 2501-quinquies e articolo 2506-ter Codice Civile)

cap. I - PREMESSE

Signori Soci,

l'organo amministrativo Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, il progetto di scissione che vede coinvolta la società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (in breve "ATR", "società scissa", "scissa", "società scindenda" o "scindenda") e la società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. (in breve "LTRH", "società beneficiaria" o "beneficiaria").

Il presente documento è stato redatto congiuntamente dagli organi amministrativi delle due società partecipanti all'operazione di scissione, ai sensi degli articoli 2501-quinquies e 2506-ter del Codice Civile, e si propone di illustrare e motivare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione parziale non proporzionale ed asimmetrica (in breve "progetto" o "progetto di scissione") di ATR a favore di LTRH, ed in particolare, i criteri di attribuzione delle azioni della società beneficiaria in conformità a quanto disposto dall'articolo 2506-ter del Codice Civile.

**cap. II - ASPETTI GENERALI E PROFILI GIURIDICI
ED ECONOMICI DELL'OPERAZIONE DI SCISSIONE**

par. I - MOTIVAZIONI E FINALITA' DELL'OPERAZIONE

1. Va premesso che si è da poco conclusa una preliminare operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE a favore della società AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L. (divenuta Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.r.l. consortile), preordinata ad assegnare a quest'ultima i rami di azienda di proprietà delle società scisse organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.), al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, coerentemente con la normativa statale e regionale in materia di servizio di trasporto pubblico locale di persone.

La normativa statale (D.Lgs. 18 novembre 2007 n. 422 in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59; art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148; art.1, comma 609, lettera a), della Legge 23 dicembre 2014 n.190; art. 1, comma 90, della Legge 7 aprile 2014 n. 56) ha imposto l'organizzazione dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (quali il T.P.L.) unicamente per "ambiti territoriali ottimali" (di norma non inferiori ai territori provinciali), di cui ha assegnato l'individuazione alle Regioni, ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali alle autorità di governo degli ambiti territoriali ottimali sovra-provinciali ed ha incentivato la soppressione, da parte dello stato e/o delle regioni, delle autorità di governo di ambiti provinciali o sub-provinciali, con contestuale trasferimento - in tal caso - del ruolo di autorità in capo alle province (come enti di secondo livello).

La normativa della Regione Emilia Romagna in materia di "agenzie della mobilità" (art. 19, commi 1, 1-bis, e 2, della L.R. Emilia Romagna 2 ottobre 1998 n. 30; articolo 25, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008 n. 10; atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del T.P.L., approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale della Regione Emilia Romagna n. 32 del 20 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 8 Legge regionale n. 10/1998; Deliberazione propria Giunta Emilia Romagna n. 908 del 02 luglio 2012) ha teso a realizzare una razionalizzazione del sistema del T.P.L. emiliano-romagnolo, attraverso uno snellimento organizzativo delle relative agenzie, che ne delinea il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione, evidenziando la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico locale e dando vita, mediante accorpamento dei 9 ambiti provinciali esistenti (uno per ogni provincia), a soli 5 ambiti territoriali ottimali (dei quali due "provinciali" e tre "sovra-provinciali"), ciascuno "presidiato" da una sola agenzia, in forma giuridica di S.r.l., con amministratore unico, "pura" (che non svolge cioè altre attività).

Quale effetto della preliminare operazione di scissione sopra descritta, il ramo di azienda di proprietà di ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, organizzato e funzionalmente destinato all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di T.P.L. è stato assegnato alla società beneficiaria, e con seguentemente a partire dal 01 marzo 2017 - data di effetto della scissione già avvenuta - la società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA non svolge più le funzioni di agenzia della mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Forlì-Cesena.

La società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA è rimasta pertanto attiva con il proprio patrimonio residuo, continuando a svolgere principalmente le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al T.P.L. collocati nel territorio di sua pertinenza e, quindi, la gestione unitaria e coordinata, di tali beni, con la conseguente garanzia di relativa effettiva messa a disposizione del gestore unico del T.P.L. e dell'agenzia della mobilità di ambito romagnolo, nonché la gestione dei servizi di sosta, svolgendo quindi - ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - attività strettamente necessarie e fondamentali per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali (di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento) degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini, quali il trasporto scolastico.

«3.1 La Società ha scopo consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

3.2 La Società esercita la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, in primis con riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento.

3.3 La Società assume la gestione diretta di servizi pubblici locali e di attività in genere afferenti ai servizi pubblici locali da parte dei propri soci, in applicazione della normative di legge vigenti, laddove i medesimi servizi ed attività vengano dagli enti soci affidati alla società.

3.4 La Società assume inoltre le funzioni di soggetto affidante per servizi pubblici locali, individuati dagli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In tal senso è titolata a svolgere le attività di Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e s.m.i..

3.5 La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti i servizi o le attività di cui al presente articolo.

3.6 La Società può compiere operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché svolgere in genere ogni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali. La Società può inoltre partecipare ad enti e/o società a totale partecipazione pubblica che abbiano fini connessi od accessori con quelli propri delineati nel presente Statuto» [articolo 3) "Oggetto Sociale" dello Statuto].

E' partecipata dai Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Verghereto, Sogliano al Rubicone (in breve "Comuni del Comprensorio Cesenate"), dai Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, e Santa Sofia (in breve "Comuni del Comprensorio Forlivese") e dalla Provincia di Forlì-Cesena.

2. La società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. «è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace

ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:

a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri comuni aderenti all'Unione dei comuni della Romagna forlivese;

b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;

c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.

E' espressamente escluso:

a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;

b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 38);

c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:

a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci, o delle loro società costituite ex art. 13 comma 13 del TUEL reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;

c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi soci;

d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;

e) provvedere alla gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine l.

La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio» (articolo 4 "Oggetto Sociale" dello Statuto).

E' partecipata dai Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio.

3. A seguito della perdita della funzione di agenzia della mobilità per la Provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito del patrimonio della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA si individuano elementi attivi e passivi che, unitamente alle attività residuali che sono ad essi afferenti, sono riconducibili agli interessi autonomi dei due bacini che nell'ambito della Provincia di Forlì-Cesena, includono, da una parte i Comuni del Comprensorio Forlivese, e dall'altra parte i Comuni del Comprensorio Cesenate. I Comuni del Comprensorio Forlivese, sono già soci di LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A..

Le attività attualmente svolte dalla società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA hanno altresì perso la connotazione necessaria di ambito provinciale in quanto rispondono ad esigenze e ad interessi che possono essere meglio soddisfatti attraverso gestioni autonome nel contesto di società partecipate esclusivamente dagli Enti locali appartenenti ad un unico comprensorio omogeneo.

4. L'operazione di scissione proposta ha quale finalità la separazione degli elementi attivi e passivi attualmente nel patrimonio di ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, unitamente alle attività ad essi afferenti, attraverso l'assegnazione di quelli di pertinenza dei Comuni del Comprensorio Forlivese alla società LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., allo scopo di consentire che la gestione degli stessi possa rispondere meglio alle esigenze del territorio di riferimento e della popolazione in esso insediata, anche attraverso sistemi di governance autonomi e maggiormente efficienti in relazione alle decisioni da assumere per la realizzazione degli obiettivi specifici di ogni comprensorio.

par. II - INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA SCISSIONE

1. L'operazione di scissione proposta è parziale ed asimmetrica.

La scissione asimmetrica è disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2506 del Codice civile, il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare, ad alcuni di essi, partecipazioni nella società beneficiaria, ma assegnare partecipazioni della società scissa.

Il consenso unanime richiesto dall'articolo 2506, comma 2, Codice Civile, deve intendersi come il consenso dei soli soci a cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficia-

rie. Il progetto di scissione prevede comunque il diritto per ciascun socio di optare per la partecipazione in tutte le società interessate all'operazione di scissione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria.

Si rinvia al par. III "DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE" del progetto di scissione.

Per il conseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo I, l'operazione di scissione proposta prevede:

(i) che gli elementi attivi e passivi di pertinenza dei Comuni del Comprensorio Forlivese, attualmente nel patrimonio della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, unitamente alle attività ad essi afferenti, siano assegnati alla società beneficiaria LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.;

(ii) che esclusivamente ai soci Comuni del Comprensorio Forlivese siano assegnate partecipazioni nella società beneficiaria;

(iii) che gli elementi attivi e passivi di pertinenza dei soci Comuni del Comprensorio Cesenate, attualmente nel patrimonio della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, unitamente alle attività ad essi afferenti, restino destinati alla stessa società;

(iv) che esclusivamente ai soci Comuni del Comprensorio Cesenate siano assegnate partecipazioni nella società scissa.

Nella sostanza i Comuni del Comprensorio Forlivese ed i Comuni del Comprensorio Cesenate, attualmente soci della società scissa, rinunciando al loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti dalla scissione, in esito all'operazione proposta risulteranno essere soci, rispettivamente della società beneficiaria LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. e della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, in via esclusiva, realizzando così pienamente la scissione parziale ed asimmetrica.

2. La scissione sarà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile, rappresentate dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, approvati.

3. Gli effetti della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo comma, del Codice Civile, decorreranno dalla data del 01 gennaio 2018 se successiva all'ultima iscrizione dell'atto di scissione prescritta dall'art. 2504 del Codice Civile. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l'ultima iscrizione dell'atto di scissione anteriormente alla data del 01 gennaio 2018, l'atto di scissione stesso stabilirà una data diversa e successiva. Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della scissione.

4. L'assegnazione degli elementi patrimoniale attivi e passivi alla società beneficiaria, avverrà in continuità di valori contabili in quanto, per effetto del rapporto di cambio proposto, si determinerà un avanzo da concambio (differenza di scissione) senza emersione di eventuali plusvalori latenti.

par. III – ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER EFFETTO DELLA SCISSIONE

Essendo l'operazione proposta una scissione parziale, l'assegnazione alla beneficiaria LTRH degli elementi patrimoniali di proprietà di ATR è circoscritta a quelli indicati e quantificati nel punto 9) del par. V "CONTENUTO ESSENZIALE DEL PROGETTO DI SCISSIONE (articolo 2506-bis Codice Civile)" del progetto di

scissione e nel prospetto allegato al progetto di scissione come "ALLEGATO C - COLONNA 3" e meglio descritti nel documento integrativo allegato al progetto di scissione come "ALLEGATO D".

Tali elementi patrimoniali sono funzionali in particolare ai seguenti servizi:

- (i) gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Forlì;
- (ii) gestione e manutenzione rete T.P.L. del territorio dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese.

Fanno inoltre parte integrante del patrimonio aziendale della società scindenda assegnati alla società beneficiaria con decorrenza dalla data di effetto della scissione, tutti i rapporti economici (per quanto imputabili al periodo successivo alla data di effetto della scissione) e contrattuali, attivi e passivi, i diritti e le obbligazioni riferibili agli elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR e/o alle attività esercitate, assegnati alla società beneficiaria LTRH.

Detti elementi patrimoniali si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (che sostituisce la situazione patrimoniale di scissione ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile). Tuttavia, essendo la scindenda ATR una società attiva ed in funzionamento, per la disciplina delle possibili variazioni nella consistenza quali-quantitativa degli elementi patrimoniali per effetto della gestione ordinaria del periodo dal 01 gennaio 2017 alla data di effetto della scissione, si rinvia, al punto 3.7 del par. V "CONTENUTO ESSENZIALE DEL PROGETTO DI SCISSIONE (articolo 2506-bis Codice Civile)" del progetto di scissione, ribadendo che l'utile di periodo o la perdita di periodo - ragionevolmente di limitata entità stante la natura consortile della società scissa ATR e le modalità di conseguimento dello scopo consortile - determinerà un effetto sul valore contabile, ed effettivo, del patrimonio netto ante scissione della società scindenda, che sarà imputato al valore contabile, ed effettivo, del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria e di quello assegnato alla scissa, in proporzione al valore nominale del capitale sociale della società scissa che residua per effetto della scissione e di quello oggetto di concambio con capitale sociale della società beneficiaria (rispettivamente 45,95% pari al valore nominale del capitale sociale di spettanza dei soci Comuni del Comprensorio Cesenate, e 54,05% pari al valore nominale del capitale sociale di spettanza dei soci Comuni del Comprensorio Forlivese oggetto di concambio, o le diverse percentuali risultanti per effetto dell'esercizio del diritto per la partecipazione in entrambe le società partecipanti all'operazione di scissione).

Tale eventuale modesta variazione non inciderà sul rapporto di cambio come successivamente indicato, in quanto:

- (i) sarà di limitata entità stante la natura consortile della società scissa ATR e le modalità di conseguimento dello scopo consortile;
- (ii) le azioni di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria emesse al servizio del concambio non comportano effetti sui diritti patrimoniali ed amministrativi degli altri soci essendo azioni di categoria speciale che parteciperanno agli utili autonomamente correlati ai risultati delle attività assegnate per effetto della scissione.

* * * * *

cap. III - VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO NETTO TRASFERITO ALLA BENEFICIARIA

E DI QUELLO CHE RESIDUA ALLA SCINDENDA

Ai sensi dell'art. 2506 ter secondo comma C.C., gli organi amministrativi vi confermano che il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria e di quello che residua alla società scissa risultano essere "non inferiori" ai rispettivi valori contabili.

cap. IV - CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI SOCI DELLA SOCIETA' SCISSA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA RAPPORTO DI CAMBIO

1. Con l'operazione di scissione proposta si determina un parziale annullamento delle quote di capitale sociale della società scissa ATR ed il contestuale aumento di capitale sociale della società beneficiaria LTRH, attuato al servizio della scissione, mediante emissione di azioni correlate di categoria "D" che parteciperanno agli utili (ed alle perdite) correlati ai risultati delle attività assegnate per effetto della scissione.

La scissione sarà attuata in modo asimmetrico e per l'effetto, esclusivamente ai soci Comuni del Comprensorio Forlivese saranno assegnate partecipazioni nella società beneficiaria mediante azioni correlate di categoria "D" emesse da LTRH, salvo l'esercizio del diritto individuale del socio di mantenere una partecipazione proporzionale in entrambe le società partecipanti alla scissione.

Esiste quindi un rapporto di quantità e - conseguentemente - di valori tra il capitale sociale che sarà "annullato" (le quote della società scissa ATR) ed il capitale sociale che sarà "dato in cambio" (le azioni della società beneficiaria LTRH). Pertanto gli organi amministrativi hanno provveduto a determinare il rapporto di cambio, ovvero il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto di ATR che sarà assegnato alla società beneficiaria LTRH, ed il valore economico del patrimonio netto della stessa beneficiaria, e conseguentemente, la determinazione delle azioni di LTRH da assegnare a fronte delle quote di ATR da annullare in relazione a tale assegnazione. Il rapporto di cambio è stato quindi determinato in modo tale che la somma dei valori effettivi delle azioni da attribuire nella società beneficiaria LTRH, corrisponda esattamente al valore effettivo del patrimonio netto di ATR oggetto di assegnazione mediante scissione.

2. ATR

Per quanto concerne i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà della società scissa ATR oggetto di assegnazione alla società beneficiaria LTRH, questi hanno tenuto conto della loro specificità. In particolare è stato utilizzato il criterio di valutazione rappresentato dal "metodo analitico patrimoniale semplice" in considerazione di:

(i) natura consortile e modalità di conseguimento dello scopo consortile di ATR per via dello svolgimento di servizi di natura consortile e quindi privi di marginalità, determinandosi l'inesistenza di un avviamento positivo o negativo;

(ii) l'inesistenza di plusvalori e minusvalori latenti sugli elementi patrimoniali attivi e passivi, in quanto nel corso del 2015, e quindi recentemente, è stata attuata la trasformazione, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs n. 267/2000, del Consorzio ATR in società consortile a responsabilità limitata prevista dall'art. 2615-ter del Codice

Civile, che, sotto il profilo contabile, ha comportato l'iscrizione di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi del Consorzio ATR nelle scritture contabili della società ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, a valori correnti all'epoca della trasformazione, tuttora rappresentativi dei loro valori correnti determinati attraverso l'applicazione del "metodo analitico patrimoniale semplice".

L'applicazione del metodo adottato conduce ad assumere quale valore del capitale economico degli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà della società scissa ATR oggetto di assegnazione alla società beneficiaria LTRH al 31 dicembre 2016, il valore contabile del patrimonio netto, pari ad Euro 5.943.979.

2. LTRH

Tra i vari metodi di valutazione del patrimonio aziendale maggiormente utilizzati (patrimoniali, reddituali, finanziari, ecc.), quello ritenuto più idoneo a rappresentare il valore di LTRH è stato il "metodo analitico patrimoniale semplice". Il valore di LTRH è stato determinato in base al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, rettificato con le plus(minus)valenze emergenti dal confronto fra il valore contabile ed il *fair value* delle singole partecipazioni detenute dalla società.

Il criterio di determinazione del valore delle singole partecipazioni deve seguire la gerarchia delle fonti utilizzabili nella determinazione del *fair value*:

- (i) il prezzo indicato all'interno del mercato attivo per lo specifico strumento finanziario;
- (ii) in assenza di prezzi quotati su mercato attivo, prezzo il risultante da operazioni precedenti intervenute tra parti consapevoli e indipendenti, e nell'ipotesi di invarianza delle condizioni che hanno portato alla determinazione del prezzo medesimo (in caso contrario prevedendo, se possibili, adeguate rettifiche);
- (iii) i valori determinati in base ai flussi finanziari attualizzati o ad altre tecniche di valutazione utilizzate comunemente dagli operatori, nel caso di indisponibilità delle informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Per la valutazione del capitale economico della società beneficiaria LTRH sono stati utilizzati i metodi di valutazione di seguito indicati, e si è determinato il valore corrente attribuibile (*fair value*) a ciascuna partecipazione, come prodotto tra il valore del capitale economico complessivo e la percentuale di partecipazione ovvero come prodotto del valore per azione ed il n. delle azioni possedute.

Con riferimento alla valutazione della partecipazione in HERA S.p.A. è stato possibile ricorrere al criterio sub (i); per le partecipazioni detenute in Start Romagna S.p.A., Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e Unica Reti S.p.A. è stato possibile ricorrere al criterio sub (ii) confrontato con uno delle metodologie di cui alla categoria residuale sub (iii) (metodo patrimoniale semplice), mentre per tutte le altre partecipazioni è stato utilizzato il criterio sub (iii).

Di seguito si fornisce l'elenco delle partecipazioni per le quali è stato necessario stimare il valore del capitale economico ed il metodo di stima utilizzato:

A) metodo patrimoniale semplice con riferimento alle seguenti società:

Forlì Città Solare S.r.l.

B) metodo misto patrimoniale-reddituale con riferimento alla seguente società:

Forlifarma S.p.A.

C) metodo del patrimonio netto con riferimento alle seguenti società:

Forlì Mobilità Integrata S.r.l.
TECHNE Società consortile per azioni
Fiera di Forlì S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

D) metodo del prezzo risultante da operazioni precedenti intervenute tra parti consapevoli e indipendenti

Romagna Acque - Società Delle Fonti S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
Unica Reti S.p.A.

E) metodo della stima in base alla quotazione media ponderata misurata nell'arco temporale di 12 mesi con riferimento alla seguente società:

HERA S.p.A..

L'individuazione del metodo di valutazione appropriato è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche di ogni società partecipata, e le scelte effettuate ripropongono quelle dell'Esperto dott. Stefano Santucci, nominato in occasione del conferimento delle partecipazioni da parte del socio Comune di Forlì in sede di costituzione della società LTRH, ed in occasione del conferimento delle partecipazioni da parte degli altri Comuni del Comprensorio Forlivese, avvenuto nel luglio del 2015.

Di seguito si procede all'esplicitazione ed alla presentazione dei risultati derivanti dall'applicazione criteri sopra indicati, precisando che gli amministratori hanno predisposto un documento, che rimane agli atti delle società, e che esplicita analiticamente lo svolgimento delle valutazioni effettuate e di seguito sintetizzate.

- **Forlì Città Solare S.r.l.**

La procedura di valutazione del capitale economico della società è stata eseguita con il "metodo patrimoniale semplice" utilizzando il bilancio della società alla data del 31 dicembre 2016 rettificato per tener conto della riespressione dei valori attivi e passivi del patrimonio a valori correnti e con indicazione del relativo effetto fiscale, se presente. Dall'analisi effettuata è emerso che il *fair value* delle immobilizzazioni è complessivamente plusvalente per l'importo di Euro 6.889.032, che al netto dell'effetto fiscale (27,9%) risulta essere pari ad Euro 4.966.992.

Il valore economico della società è stato quindi determinato quale sommatoria del patrimonio netto contabile (Euro 5.139.771) e delle rettifiche sopra indicate e quindi in misura pari ad Euro 10.106.763.

In conclusione il valore della partecipazione detenuto da LTRH in Forlì Città Solare S.r.l., pari al 100% del capitale sociale, è stato determinato in Euro 10.106.763.

- **Forlifarma S.p.A.**

Tra i vari metodi di valutazione del patrimonio aziendale, quello ritenuto più idoneo a rappresentare il valore della società è il "metodo misto patrimoniale-reddituale" con stima autonoma dell'avviamento. Le fasi della procedura di valutazione del capitale economico della società possono essere così sintetizzate:

a) **stima del patrimonio netto rettificato:**

- bilancio della Società alla data del 31 dicembre 2016;
- riespressione dei valori attivi e passivi del patrimonio a valori correnti con indicazione del relativo effetto fiscale, se presente;

- determinazione del valore attribuibile ai beni intangibili specifici (in questa sede rappresentati dal diritto di gestione delle farmacie comunali);
- b) stima del reddito medio normalizzato:
 - adeguamento delle componenti reddituali di piano in senso coerente alla determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti di cui al punto sub a);
 - adeguamento delle imposte sul reddito medio normalizzato.

Il patrimonio netto, quindi è stato dapprima rettificato in aumento o diminuzione per tenere conto dei maggiori o minori valori economici degli assets patrimoniali costituiti quasi esclusivamente dagli immobili di proprietà e dal diritto di gestione. I maggiori o minori valori sono stati assunti al netto della relativa fiscalità latente. Pertanto il patrimonio netto è stato determinato come sommatoria del patrimonio netto contabile di Euro 6.582.640 e dei maggiori valori netti, determinati in complessivi Euro 3.126.112.

Per la determinazione del reddito medio normalizzato si è fatto riferimento alla media aritmetica dei redditi 2104, 2015 e 2016, rettificati per tener conto degli effetti dei plusv(minus)valori latenti, ed è stato stimato in Euro 72.476. Il periodo di riferimento in cui tale reddito medio è conseguibile è stato assunto in cinque esercizi.

Per quanto riguarda il tasso i'' (il tasso di interesse "normale" rispetto al tipo di investimento considerato), si è applicata la seguente formula:

$i'' = r + s$, con r = saggio di remunerazione degli investimenti senza rischio (o rischio trascurabile), s = indice quantitativo dell'intensità del rischio dell'impresa.

Per quanto riguarda la quantificazione della seconda componente del tasso i'' , esprime la intensità del rischio della specifica azienda considerata (s), spesso tale valore viene dedotto dal mercato.

Nel caso in esame si sono assunti i seguenti valori:

- il tasso di rendimento senza rischio (r) è stato determinato facendo riferimento al rendimento effettivo netto dei Buoni del Tesoro Poliennali a dieci anni in quanto giudicati rappresentativi di investimenti a medio-lungo termine senza rischi: tale valore è pari al 2,15% lordo e dunque pari al 1,88% al netto delle imposte;
- il premio per il rischio di un investimento sul mercato azionario (s) è stato quantificato al 5,5%;
- sostituendo i dati indicati nella formula si ottiene un tasso i'' del 7,38%.

Per quanto riguarda il tasso i' (il tasso di attualizzazione del profitto o sovrareddito), varie sono le impostazioni per la sua determinazione. Nel caso di specie, si è utilizzato un tasso i' del 1,88% che risulta pari al tasso del puro compenso finanziario per il trascorrere del tempo, e come tale collegato a parametri finanziari senza rischio (ad esempio BTP);

La tabella di cui alla pagina seguente, evidenzia i conteggi connessi a tale metodologia (dati in Euro):

Forlifarma S.p.A.

PATRIM. NETTO RETTIFICATO (K)	9.708.572
Reddito Medio	72.476

Determinazione Valore di Avviamento	
Avviamento = (R - iK) a- n/i	
1) K	9.708.572
2) Avviamento (R - i''K)	(644.138)
2a) Avviamento Attualizzato	(3.046.612)
Determinazione del Valore della Società	
Val. Società = K + Valore Avviamento	
Patrimonio Netto Rettificato	9.708.572
Avviamento	(3.046.612)
VALORE SOCIETA'	6.661.960

In conclusione il valore della partecipazione detenuto da LTRH in Forlifarma S.p.A., pari al 100% del capitale sociale, è stato determinato in Euro 6.661.960.

- **HERA S.p.A.**

Alla data del 31 dicembre 2016 LTRH risultava proprietaria di n. 18.526.217 azioni iscritte in bilancio al costo di Euro 29.717.957 della società Hera S.p.A.. Nei primi giorni del 2017 la società ha ceduto n. 284.269 azioni realizzando una plusvalenza pari ad Euro 157.468.

Il valore delle residue n. 18.241.948 azioni è stato determinato in Euro 2,44765 per azione, ovvero in misura pari al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati i titoli nel periodo 15 giugno 2016 – 15 giugno 2017, e quindi pari ad Euro 45.345.695.

Ciò detto si ritiene di dover assumere quale valore rilevante al fine di determinare il valore del capitale economico di LTRH, quello corrispondente alla sommatoria del valore delle azioni ancora di proprietà di LTRH ridotto dello 0,2% per tener conto delle commissioni di vendita normalmente applicate (Euro 45.255.003), e della plusvalenza realizzata ad inizio 2017 (Euro 157.468), e quindi in complessivi Euro 45.412.471. Dal confronto con il costo iscritto in bilancio ne deriva un plusvalore latente pari ad Euro 15.694.514.

In conclusione il valore della partecipazione detenuto da LTRH in HERA S.p.A. è stato determinato in Euro 45.412.471.

Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Unica Reti S.p.A.

Per la valutazione delle partecipazioni in Romagna Acque - Società Delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Unica Reti S.p.A., si è preso a riferimento la media dei valori applicati in occasione dei conferimenti di azioni avvenuti a luglio 2015 e novembre 2015, effettuati rispettivamente dai Comuni del Comprensorio Forlivese nella società LTRH, e da Provincia di Ravenna e Comune di Russi nella società Ravenna Holding S.p.A..

Il valore medio delle transazioni sopra citate configura il prezzo concordato in transazioni fra parti autonome e indipendenti (due soggetti totalmente estranei e senza precedenti interessenze di partecipazione, vale a dire Livia Tellus Governance S.p.A. ed i Comuni del Comprensorio Forlivese in un caso, Ravenna Hol-

ding S.p.A. e la Provincia di Ravenna ed il Comune di Russi nell'altro caso), e quindi configura un valore pienamente rispondente alla definizione di *fair value* utilizzabile a fini valutativi.

Pertanto il valore delle partecipazioni possedute da LTRH nelle società suindicate è stato così determinato (dati in Euro):

	Unica Reti	Romagna Acque	Start Romagna
Valore medio per azione	3,09330	557,19981	0,90698
Numero azioni possedute	36.189.797	116.804	5.060.137
Azioni complessive	70.373.150	726.915	29.000.000
Percentuale di partecipazione	51,43%	16,07%	17,45%
Valore pacchetto	111.945.899	65.083.166	4.589.443

Gli amministratori, in questo caso, hanno ritenuto opportuno verificare i valori sopra indicati individuando nel "metodo del patrimonio netto" un metodo di confronto adeguato. Per l'applicazione del "metodo del patrimonio netto" sono stati utilizzati i bilanci approvati alla data del 31 dicembre 2016, ed il riscontro ha sostanzialmente confermato i valori sopra indicati:

	Unica Reti	Romagna Acque	Start Romagna
Percentuale di partecipazione	51,43%	16,07%	17,45%
Patrimonio netto al 31/12/2016	217.813.462	409.329.521	27.649.921
Frazione di patrimonio netto	112.011.825	65.772.924	4.824.565

In conclusione il valore delle partecipazioni detenute da LTRH in Romagna Acque - Società Delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Unica Reti S.p.A., è stato determinato, rispettivamente, in Euro 65.083.166, Euro 4.589.443 ed Euro 111.945.899.

Forlì Mobilità Integrata S.r.l., TECHNE Società consortile per azioni, Fiera di Forlì S.p.A. e SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Le partecipazioni detenute nelle società Forlì Mobilità Integrata S.r.l., TECHNE Società consortile per azioni, Fiera di Forlì S.p.A. e SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A., per motivi differenti, sono state valutate col "metodo del patrimonio netto", precisando che per Fiera di Forlì S.p.A. non era disponibile il bilancio definitivamente approvato. In ogni caso LTRH, nel proprio bilancio, ha deciso di contabilizzare una forte svalutazione della partecipazione preso atto che il piano presentato da Fiera di Forlì S.p.A. nell'ultima assemblea dei soci e la bozza di bilancio 2016, evidenziano una perdita d'esercizio di quasi 5 milioni di Euro. L'entità della perdita sofferta dalla società è stata determinata principalmente dalla svalutazione immobiliare che il consiglio di amministrazione ha operato a fronte della verifica dell'*impairment test* e della verifica del valore immobiliare aggiornato eseguito con incarico assegnato ad un perito indipendente. La frazione di patrimonio netto di Fiera di Forlì S.p.A., così come indicato nella bozza di bilancio è sostanzialmente coincidente (leggermente superiore) con il costo della partecipazione iscritto in bilancio, pertanto per tale partecipazione si è assunto quale valore del patrimonio netto quello contabile. L'applicazione del "metodo del patrimonio netto", con la precisazione di cui sopra per Fiera di Forlì S.p.A., ha determinato che il valore delle partecipazioni viene assunto nella seguente entità:

Forlì Mobilità Integrata S.r.l.	Euro 137.813
TECHNE Società consortile per azioni	Euro 221.071
Fiera di Forlì S.p.A.	Euro 503.415

SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Euro 184.882.

A seguito delle valutazioni espresse nelle pagine che precedono il capitale economico della società LTRH è stato determinato come somma fra il valore del patrimonio netto contabile e il valore delle plus(minus)valenze, rispetto a tale valore contabile, delle partecipazioni detenute dalla società come da riepilogo sotto indicato:

denominazione	valore contabile	valore di stima	plus(minus)
Forli Città Solare	8.599.247	10.106.763	1.507.516
Forli Mobilità Integrata	50.000	137.813	87.813
Ponlifarma	6.376.074	6.661.960	285.886
Unica Reti	110.430.082	111.945.899	1.515.817
Techne	160.116	221.071	60.955
Piera di Forli	503.415	503.415	0
Romagna Acque	63.873.001	65.083.166	1.210.165
Sapir	166.931	184.882	17.951
Staf Romagna	4.975.432	4.589.443	(385.989)
HERA	29.717.957	45.412.471	15.694.514
Totale			19.994.628

e pertanto la determinazione del valore del capitale economico di LTRH può sintetizzarsi come segue:

Valore contabile del patrimonio netto al 31/12/2016 Euro 225.399.605

Plusvalori latenti Euro 19.994.628

Valore del capitale economico di LTRH al 31/12/2016 Euro 245.394.233

3. In conclusione:

- il valore del capitale economico della società scissa ATR ante scissione è stabilito in Euro 10.997.723 (come risultante a seguito del recesso della Provincia di Forli-Cesena per effetto della riduzione di Euro 3.649.113);

- il valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà della società scissa ATR oggetto di assegnazione alla società beneficiaria LTRH, è stabilito in Euro 5.943.979 da attribuire alle quote di capitale sociale da annullare del valore nominale complessivo di Euro 1.297.579,25;

- il valore del capitale economico della società beneficiaria LTRH ante scissione è stabilito in Euro 245.394.233 da attribuire alle azioni che attualmente costituiscono il capitale sociale della società, pari a n. 128.439.382 aventi un valore nominale unitario di Euro 1,00 e complessivo di Euro 128.439.382,00;

alla data di riferimento della stima, ovvero al 31 dicembre 2016.

Il rapporto di cambio è stabilito in A / B dove:

- A = valore della quota del valore nominale di 1 Euro della società scissa ATR, dato dal rapporto tra il valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi di proprietà di ATR oggetto di assegnazione alla società beneficiaria LTRH (Euro 5.943.979) e il valore nominale delle quote di capitale sociale da annullare (Euro 1.297.579,25), pari a circa Euro 4,5808 (esposto con troncamento dei decimali);

- B = valore dell'azione correlata di categoria "D" della società beneficiaria LTRH, dato dal rapporto tra il valore del capitale economico della società beneficiaria LTRH ante scissione (Euro 245.394.233) e il valore nominale complessivo delle azioni da 1 Euro che attualmente costituiscono il capitale sociale della socie-

tà (Euro 128.439.382,00), pari a circa Euro 1,9106 (esposto con troncamento dei decimali);

pertanto il rapporto di cambio A / B risulta essere pari ad Euro 2,397602758 (esposto al nono decimale utile).

Per effetto del rapporto di cambio, a fronte dell'annullamento di quote di partecipazione nel capitale sociale in ATR aventi un valore nominale complessivo di Euro 1.297.579,25, la società beneficiaria LTRH emetterà n. 3.111.072 azioni correlate di categoria "D" del valore nominale unitario di Euro 1,00 e complessivo di Euro 3.111.072,00. Le operazioni di concambio determineranno, per tutti i soci, un resto del valore nominale complessivo di Euro 3,18 da accreditare a riserva di patrimonio netto di LTRH, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.

4. L'art. 2501-quinquies, comma secondo, Codice Civile, richiamato dall'art. 2506-ter, Codice Civile impone agli amministratori di segnalare le eventuali difficoltà di valutazione incontrate nel corso del processo valutativo finalizzato alla determinazione del rapporto di cambio.

Nel caso di specie non si segnalano particolari difficoltà di valutazione incontrate nel processo di stima, stante la disponibilità di informazioni e dati, anche risultanti da precedenti operazioni societarie supportate da esperti indipendenti.

* * * * *

cap. V - ALTRE INFORMAZIONI

par. II - Relazione dell'Esperto

Ai sensi dell'articolo 2506-ter, terzo comma, del Codice Civile, sarà depositata in copia nelle sedi delle società partecipanti alla scissione, non appena rilasciata, la Relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio.

* * * * *

Signori Soci,

alla luce delle considerazioni sopra esposte, siete invitati a deliberare favorevolmente la prospettata operazione di scissione mediante approvazione del relativo progetto di scissione, manifestando altresì il consenso alla scissione asimmetrica richiesto dall'articolo 2506, comma 2, Codice Civile.

* * * * *

La presente relazione:

- è stata redatta ed approvata dall'Amministratore Unico della società scissa ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA in data 26 giugno 2017 ed è stata depositata nella sede sociale delle società scissa, unitamente agli atti indicati nell'art. 2501-septies Codice Civile con esclusione della la Relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile, in data 29 giugno 2016;
- è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della società beneficiaria LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A., in data 26 giugno 2016 ed è stata depositata nella sede sociale delle società beneficiaria, unitamente agli atti indicati nell'art. 2501-septies Codice Civile con esclusione della la Relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile, in data 29 giugno 2016.

* * * * *

ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

L'Amministratore Unico
(Paolo Valentini)

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Gianfranco Marzocchi)

